



Senato della Repubblica  
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 1134**

Introduzione dell'articolo 612-ter del codice penale, concernente il reato di diffusione illecita di immagini di carattere sessuale

# Indice

1. DDL S. 1134 - XVIII Leg. ....	1
1.1. Dati generali .....	2
1.2. Testi .....	3
1.2.1. Testo DDL 1134 .....	4
1.3. Trattazione in Commissione .....	6
1.3.1. Sedute .....	7
1.3.2. Resoconti sommari .....	8
1.3.2.1. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) .....	9
1.3.2.1.1. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 78 (pom.) del 19/03/2019 .....	10
1.3.2.1.2. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 87 (pom.) del 07/05/2019 .....	17
1.3.2.1.3. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 76 (pom.) del 03/07/2019 .....	32
1.3.2.1.4. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 108 (pom.) del 16/07/2019 .....	33
1.3.2.1.5. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 81 (ant.) del 23/07/2019 .....	41

## **1. DDL S. 1134 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1134  
**XVIII Legislatura**

---

Introduzione dell'articolo 612-ter del codice penale, concernente il reato di diffusione illecita di immagini di carattere sessuale

**Titolo breve:** *Introduzione reato diffusione video privati*

---

Iter

**7 maggio 2019:** in corso di esame in commissione

**Successione delle letture parlamentari**

**S.1134**

**in corso di esame in commissione**

---

Iniziativa Parlamentare

[Enrico Aimi](#) ( [FI-BP](#) )

**Cofirmatari**

[Massimo Mallegni](#) ( [FI-BP](#) ), [Massimo Ferro](#) ( [FI-BP](#) ), [Emilio Floris](#) ( [FI-BP](#) ), [Roberta Toffanin](#) ( [FI-BP](#) ), [Andrea Cangini](#) ( [FI-BP](#) ), [Barbara Masini](#) ( [FI-BP](#) ), [Adriano Galliani](#) ( [FI-BP](#) ), [Maria Alessandra Gallone](#) ( [FI-BP](#) )

[Donatella Conzatti](#) ( [FI-BP](#) ) (aggiunge firma in data 14 marzo 2019)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **12 marzo 2019**; annunciato nella seduta n. 99 del 19 marzo 2019.

Classificazione TESEO

CODICE E CODIFICAZIONI , REATI SESSUALI , PORNOGRAFIA , INTERNET , AUDIOVISIVI

**Articoli**

CONSENSO (Art.1), PENE DETENTIVE (Art.1), PENE PECUNIARIE (Art.1), CONIUGI (Art.1), CONVIVENTI (Art.1), CIRCOSTANZE AGGRAVANTI (Art.1), VIOLENZA PSICOLOGICA E MOBBING (Art.1), DIFFAMAZIONE E INGIURIA (Art.1), QUERELA (Art.1)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Andrea Ostellari](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ) (dato conto della nomina il 19 marzo 2019) .

Assegnazione

Assegnato alla **2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia)** in sede redigente il 14 marzo 2019.  
Annuncio nella seduta n. 99 del 19 marzo 2019.

Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 8<sup>a</sup> (Lavori pubblici)

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 1134

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1134

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **AIMI**, **MALLEGNI**, **FERRO**, **FLORIS**, **TOFFANIN**, **CANGINI**, **MASINI**, **GALLIANI** e **GALLONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MARZO 2019

Introduzione dell'articolo 612-ter del codice penale, concernente il reato di diffusione illecita di immagini di carattere sessuale

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge intende disciplinare, anche alla luce dei recenti e tragici fatti di cronaca, che si susseguono con frequenza preoccupante, il reato legato al cosiddetto *revenge porn* (vendetta porno), espressione usata per indicare la condivisione pubblica di immagini private, realizzate nell'intimità e di carattere sessualmente esplicito, spesso allo scopo di vendicarsi dopo la fine di una relazione. Gli episodi legati alla diffusione di tali immagini o video, senza il consenso della persona interessata, sono notevolmente aumentati negli ultimi anni anche con il *boom* delle tecnologie digitali che consentono di diffondere video via *internet* o attraverso piattaforme di messaggistica istantanea in modo velocissimo e senza alcun tipo di filtro.

Spesso alla diffusione di tali immagini si accompagnano, proprio per vendetta, informazioni dettagliate sulla vittima, al fine di renderla identificabile e per cagionare alla stessa umiliazioni e sofferenze.

In diversi, tragici casi la vittima è arrivata perfino al suicidio a seguito della diffusione delle proprie immagini che la ritraevano in momenti di intimità.

In molti Paesi sono state varate norme specifiche per contrastare tale fenomeno: è il caso della Germania, del Regno Unito, di molti Stati degli Stati Uniti, del Canada o di Israele. In Italia non è ancora previsto un reato specifico che dunque può essere ricondotto ad altre fattispecie (molestie, *stalking*, estorsione e nei casi più gravi anche l'istigazione al suicidio).

Il presente disegno di legge, composto da un solo articolo, propone dunque di individuare chiaramente un nuovo reato, introducendo l'articolo 612-ter del codice penale che prevede, al primo comma, la reclusione da uno a quattro anni e una multa non inferiore a 5.000 euro per chiunque distribuisce, divulga, diffonde, pubblicizza, offre o cede, anche a titolo gratuito, con qualsiasi mezzo, senza l'espreso consenso della persona o delle persone interessate, immagini o filmati contenenti rappresentazioni di carattere sessuale, realizzati, acquisiti o trasmessi sotto la ragionevole aspettativa della riservatezza. Il secondo comma prevede aggravanti specifiche. Il terzo comma prevede che il delitto sia punito a querela della persona offesa, il cui termine per la proposizione è di sei mesi. Nelle ipotesi delle circostanze aggravanti, la remissione della querela può essere soltanto processuale.

### DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 612-bis del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 612-ter. - (*Diffusione illecita di immagini a carattere sessuale*) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa non inferiore a 5.000 euro chiunque distribuisce, divulga, diffonde, pubblicizza, offre o cede, anche a titolo gratuito, con qualsiasi mezzo, senza l'espreso consenso della persona o delle persone interessate, immagini o filmati contenenti rappresentazioni di carattere sessuale, realizzati, acquisiti o trasmessi sotto la

ragionevole aspettativa della riservatezza.

La pena è della reclusione da due a sei anni nei seguenti casi:

- 1) se la diffusione avviene attraverso la rete *internet* o mediante l'utilizzo di tecnologia digitale, messaggistica istantanea e multiplatforme digitali o comunque con mezzi idonei a ottenere una massiccia diffusione delle immagini e dei filmati di cui al primo comma;
- 2) se il fatto è commesso dal coniuge o dall'ex coniuge, dal convivente o dall'ex convivente o da persona che è o è stata legata alla persona offesa da relazione sentimentale;
- 3) se l'acquisizione delle immagini o dei filmati diffusi è stata realizzata all'insaputa della vittima;
- 4) se dalle rappresentazioni fotostatiche o audiovisive diffuse emergono elementi idonei ad identificare il soggetto ritratto, ovvero se alla diffusione si accompagnano informazioni ad esso relative;
- 5) se la condotta descritta al primo comma è perpetrata al fine di cagionare alla vittima un danno di qualsivoglia natura, ivi compresa la sola umiliazione o la vessazione morale;
- 6) se la diffusione di materiale di cui al primo comma cagiona nella persona offesa un grave e perdurante stato d'ansia, ovvero un fondato timore per la propria incolumità o la modifica delle proprie abitudini di vita.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Nelle ipotesi di cui al secondo comma, la remissione della querela può essere soltanto processuale ».

## **1.3. Trattazione in Commissione**



## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1134  
**XVIII Legislatura**

---

Introduzione dell'articolo 612-ter del codice penale, concernente il reato di diffusione illecita di immagini di carattere sessuale

**Titolo breve:** *Introduzione reato diffusione video privati*

---

Trattazione in Commissione

### **Sedute di Commissione primaria**

Seduta

2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) in sede redigente

[N. 78 \(pom.\)](#)

19 marzo 2019

[N. 87 \(pom.\)](#)

7 maggio 2019

[N. 76 \(pom.\)](#)

3 luglio 2019

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 108 \(pom.\)](#)

16 luglio 2019

2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) in sede redigente

[N. 81 \(ant.\)](#)

23 luglio 2019

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 2<sup>^</sup> Commissione permanente (Giustizia)**

## 1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 78 (pom.) del 19/03/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)  
MARTEDÌ 19 MARZO 2019  
78ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[OSTELLARI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Morrone.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

IN SEDE REFERENTE

**[\(510-B\) GIARRUSSO ed altri.](#) - *Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)**

La relatrice [RICCARDI](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, volto alla modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di voto di scambio politico-mafioso, già approvato dal Senato, che torna nuovamente all'esame della Commissione, in quanto il testo è stato modificato dalla Camera per mezzo dell'approvazione di due distinti emendamenti presentati da esponenti del Gruppo del Movimento 5 Stelle.

Nel corso dell'esame in sede referente, la Commissione giustizia della Camera ha ritenuto, anche all'esito delle audizioni svolte, di integrare la disposizione che prevedeva che la promessa di procurare voti dovesse provenire da soggetti la cui appartenenza all'associazione mafiosa - di cui all'articolo 416-bis - fosse nota alla persona che conclude l'accordo elettorale, ciò al fine di scongiurare un eventuale restringimento dell'area della punibilità, per il fatto che la consapevolezza dell'appartenenza all'associazione mafiosa del soggetto promittente i voti, si acquisirebbe soltanto in conseguenza di una sentenza giudiziale. Pertanto, al fine di estendere l'ambito di applicazione della disposizione, l'emendamento approvato in corso di esame in commissione giustizia alla Camera, ha previsto che i voti dovessero essere promessi o procurati in alternativa da soggetti appartenenti ad associazioni mafiose, di cui all'articolo 416-bis del codice penale, ovvero da soggetti che si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, quindi richiamando le modalità illustrate dal terzo comma dell'articolo 416-bis.

Inoltre, un ulteriore emendamento approvato nel corso dell'esame in Assemblea, novella il secondo comma dell'articolo 416-ter estendendo l'applicazione della norma anche all'accordo tra il politico ed il mafioso, raggiunto anche a mezzo intermediari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(945) Valeria VALENTE e CUCCA. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57, e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale**

(Esame e rinvio)

La relatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo che muove dall'intenzione di novellare la normativa di riferimento in materia di magistratura onoraria. Il quadro normativo vigente prende le mosse dalla legge n. 57 del 2016, che ha delegato il Governo ad un complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, dalla quale sono scaturiti un primo decreto legislativo, il n. 92 del 2016, che ha consentito il mantenimento in servizio dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei viceprocuratori onorari che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore del decreto, previo superamento di una procedura di conferma straordinaria, ed un successivo, il decreto legislativo 13 luglio 2017, n.116, che ha proceduto ad una complessiva riforma della magistratura onoraria.

Il disegno di legge è formato da 8 articoli.

L'articolo 1, aumenta di un giorno, dai 2 attualmente previsti dall'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo n. 116 del 2017, l'impegno settimanale dei magistrati onorari nell'ambito dello svolgimento delle attività previste dal citato decreto.

L'articolo 2, al comma 1, prevede la riscrittura dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 116 del 2017, in materia di organizzazione dell'ufficio del giudice di pace. Attualmente il coordinamento dell'ufficio spetta al presidente del tribunale mentre il disegno di legge in esame, ripristinando la disciplina previgente alla riforma del 2017, attribuisce i compiti di coordinamento al giudice di pace più anziano. Il comma 2, dell'articolo 2, in conseguenza della modifica apportata dal comma 1, sopprime la previsione di delega, contenuta nella legge 57 del 2016, che prevede il potere di coordinamento del presidente di tribunale nei confronti dei giudici onorari e la normativa prevista all'articolo 5 della suindicata legge che prevede norme in materia di coordinamento dell'ufficio del giudice di pace.

L'articolo 3, novella il comma 3 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 116 del 2017, elevando a 68 anni, rispetto ai 65 previsti a legislazione vigente, l'ambito temporale di cessazione dell'incarico di magistrato onorario.

L'articolo 4, interviene sull'articolo 21 del decreto legislativo n. 116 del 2017, aumentando il novero dei provvedimenti disciplinari che possono essere comminati nei confronti dei magistrati onorari; a quelli attualmente previsti a legislazione vigente della decadenza, della dispensa e della revoca, sono aggiunti: l'ammonizione, la censura e la sospensione. Diretta conseguenza di quanto testé annunciato sono le modifiche di coordinamento proposte ai commi 9 e 10 relativi al procedimento da seguire per l'adozione dei provvedimenti disciplinari.

L'articolo 5, modifica in più punti l'articolo 23 del decreto legislativo n. 116, relativo alla determinazione delle indennità dei magistrati onorari. Il disegno di legge eleva sia l'indennità fissa da corrispondere ai magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie - a cui vanno aggiunti gli oneri previdenziali e assistenziali -, sia l'indennità di risultato connessa al raggiungimento degli obiettivi, individuata in una misura percentuale del 30 per cento, del 40 per cento ovvero del 50 per cento dell'indennità fissa a seconda che siano stati conseguiti gli obiettivi, di modesto superamento degli stessi, ovvero di notevole superamento.

L'articolo 6, al comma 1, modifica l'articolo 25 del decreto legislativo n. 116, relativo alle tutele sociali dei magistrati onorari. Nello specifico si interviene sul comma 2, relativo alla gravidanza, prevedendo un diritto all'indennità, nella misura dell'ottanta per cento, durante i due mesi precedenti la data del parto e nei tre mesi successivi, ovvero a partire dal mese precedente alla data del parto e ai quattro mesi successivi. Il comma 3, dell'articolo 25, prevede un obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari. Viene disposto che il Ministero della giustizia sia tenuto al versamento di una contribuzione rapportata alla base imponibile, per un'aliquota

di finanziamento pari a 32 punti percentuali, di cui 8.20 a carico del contribuente. In relazione alla modifica prevista al comma 4, del citato articolo 25, viene estesa anche agli iscritti agli albi forensi, che svolgono le funzioni di giudice onorario di pace o di vice procuratore onorario, l'applicazione delle disposizioni previdenziali testé illustrate.

Il comma 2, dell'articolo 6, dispone l'abrogazione dell'articolo 26, il quale apporta modifiche al TUIR al fine di qualificare le indennità corrisposte ai magistrati onorari come reddito assimilato a quello da lavoro autonomo.

L'articolo 7, reca disposizioni relative ai magistrati onorari in servizio. La presente disposizione interviene sull'articolo 29 del decreto legislativo n. 116 del 2017, elevando il limite massimo di età per l'esercizio delle funzioni di magistrato onorario a 72 anni. Inoltre, si prevede l'abrogazione dei commi da 9 a 11, i quali disciplinano norme relative ai magistrati onorari al quarto mandato. In ultimo, viene modificato l'articolo 31, inerente le indennità spettanti ai magistrati onorari in servizio, aumentandone in maniera considerevole l'importo.

Infine, l'articolo 8, interviene sul comma 3 dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 116 del 2017 prevedendo, su richiesta degli enti locali, la riapertura di quegli uffici del giudice di pace soppressi dal decreto legislativo n. 156 del 2012 (c.d. riforma della geografia giudiziaria). Viene specificato che saranno totalmente a carico degli enti locali le spese di funzionamento e di erogazione del servizio, unitamente ai costi del personale amministrativo.

Interviene il sottosegretario MORRONE facendo presente come sul tema della riforma della magistratura onoraria sia in corso da mesi il confronto presso un tavolo tecnico governativo delle associazioni sindacali con cui si è giunti alla predisposizione di un testo condiviso che verrà presentato da qui ad un mese.

Interviene il senatore [CALIENDO](#) (FI-BP) chiedendo che vengano coinvolte le opposizioni ed i membri della Commissione tutta in merito allo svolgimento della iniziativa governativa.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime favorevolmente alla proposta, ritenendo che la più ampia partecipazione all'istruttoria sulla proposta di legge sia da salutare con favore.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto di tale sopravvenienza, a norma dell'articolo 51 del Regolamento, sospende l'esame del disegno di legge in oggetto per consentire al Governo di presentare il testo oggetto della propria iniziativa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**[\(1076\)](#) Elvira Lucia EVANGELISTA ed altri. - Introduzione dell'articolo 612-ter del codice penale in materia di pubblicazione e diffusione di immagini o video privati sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate**

**[\(1134\)](#) AIMI ed altri. - Introduzione dell'articolo 612-ter del codice penale, concernente il reato di diffusione illecita di immagini di carattere sessuale**

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 1076, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1134 e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 14 marzo.

Il presidente relatore [OSTELLARI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge n. 1134, di iniziativa del senatore Aimi ed altri, che similmente all'Atto Senato n. 1076, propone di contrastare l'attualissimo

fenomeno del *revenge porn*.

Nel merito il disegno di legge si compone di un solo articolo, il quale introduce, nel codice penale, all'articolo 612-ter, il reato di diffusione illecita di immagini di carattere sessuale. Più nel dettaglio il primo comma dell'articolo 612-ter del codice penale punisce con la reclusione da uno a quattro anni e la multa non inferiore a 5.000 euro chiunque distribuisce, divulga, diffonde, pubblicizza, offre o cede, anche a titolo gratuito, con qualsiasi mezzo, senza l'esplicito consenso della persona o delle persone interessate, immagini o filmati contenenti rappresentazioni di carattere sessuale, realizzati, acquisiti o trasmessi sotto la ragionevole aspettativa della riservatezza.

Il secondo comma reca prevede una serie di aggravanti, al ricorrere delle quali la pena prevista è della reclusione da due a sei anni. Dettagliatamente il reato è aggravato se: la diffusione avviene attraverso la rete *internet* o mediante l'utilizzo di tecnologia digitale, messaggistica istantanea e multiplatforme digitali o comunque con mezzi idonei a ottenere una massiccia diffusione delle immagini e dei filmati di cui al primo comma; il fatto è commesso dal coniuge o dall'ex coniuge, dal convivente o dall'ex convivente o da persona che è o è stata legata alla persona offesa da relazione sentimentale; l'acquisizione delle immagini o dei filmati diffusi è stata realizzata all'insaputa della vittima; dalle rappresentazioni fotostatiche o audiovisive diffuse emergono elementi idonei ad identificare il soggetto ritratto, ovvero se alla diffusione si accompagnano informazioni ad esso relative; la condotta è perpetrata al fine di cagionare alla vittima un danno di qualsivoglia natura, ivi compresa la sola umiliazione o la vessazione morale; la diffusione del materiale di carattere sessuale cagiona nella persona offesa un grave e perdurante stato d'ansia, ovvero un fondato timore per la propria incolumità o la modifica delle proprie abitudini di vita.

Infine il terzo comma prevede che il delitto sia punito a querela della persona offesa, il cui termine per la proposizione è di sei mesi. Nelle ipotesi delle circostanze aggravanti, la remissione della querela può essere soltanto processuale.

Il [PRESIDENTE](#) propone la congiunzione della discussione del disegno di legge n. 1134 testé illustrato con il seguito della discussione del disegno di legge n. 1076, recando entrambi i disegni di legge disposizioni in materia di introduzione del reato per la diffusione dei video privati.

La Commissione conviene.

Nessun altro chiedendo di intervenire il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(189) Maria RIZZOTTI ed altri. - Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare**

(Parere alla 12a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame del testo e dei relativi emendamenti. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che lo scorso 12 marzo era stato illustrato uno schema di parere.

Il relatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (L-SP-PSd'Az) presenta un nuovo schema di parere (pubblicato in allegato).

Interviene il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) manifestando alcune perplessità sulla formulazione

dell'articolato che a suo dire sarebbe poco rispettoso del principio di tassatività e sufficiente determinatezza della norma incriminatrice nella parte in cui fa riferimento genericamente alla nozione di "restrizione alimentare".

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-BP*) interviene facendo presente la necessità che la legge determini i termini di durata del TSO.

Il relatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime condivisione per entrambe le osservazioni facendole proprie in una versione ulteriore dello schema di parere (pubblicato in allegato).

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, la nuova proposta di parere è messa ai voti, ed è approvata.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

### **NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 189**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere non ostativo con le seguenti condizioni:

- all'articolo 2 che introduce nel codice penale l'articolo 580-bis (*Istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provare l'anoressia o la bulimia*), al primo comma, occorre eliminare il ricorso congiunto alla sanzione penale e alla sanzione amministrativa dal momento che si rappresenta il rischio che tale sanzione amministrativa possa essere considerata, alla luce dei criteri della giurisprudenza CEDU, sostanzialmente penale con il conseguente rischio di violazione del ne bis in idem.

Va al riguardo richiamato il concorrente principio affermato da ultimo dalla giurisprudenza della suprema corte della cassazione a seguito delle sentenze della Corte EDU 4 marzo 2014, Grande Stevens c. Italia e 8 giugno 1976, Engel c. Paesi Bassi, nel caso di procedimento penale avente ad oggetto il medesimo fatto per il quale sia stata già irrogata una sanzione amministrativa di natura "sostanzialmente penale" secondo l'interpretazione dell'art. 4 Protocollo n. 7 CEDU adottata dalla Corte EDU.

- all'articolo 2, secondo comma, occorre eliminare la concorrenza tra sanzione penale e amministrativa.

- occorre sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 2 per la violazione dell'articolo 13 della Costituzione nella parte in cui non si provvede a determinare modi e limiti della limitazione della libertà personale connessa al trattamento obbligatorio. In materia è necessario tener presente quanto affermato dalla corte costituzionale nelle sentenze 307 del 1990 e n. 438 del 2008.

Si esprime altresì la seguente osservazione:

- all'articolo 2, secondo comma, occorre modificare l'espressione "persona in minorata difesa"; si suggerisce pertanto di riformulare il testo predisponendo una circostanza aggravante per chi ha commesso il fatto nei confronti di un minore di anni 14 o nei confronti di una persona in stato di infermità o deficienza psichica;

Relativamente agli emendamenti esprime parere non ostativo osservando quanto segue:

- all'emendamento 2.01, occorre eliminare il cumulo tra sanzione penale e sanzione amministrativa;

- all'emendamento 2.1, occorre eliminare il cumulo tra la sanzione penale e la sanzione amministrativa.



Si fa altresì presente come la previsione secondo cui la pena detentiva può essere commutata nell'obbligo di effettuare sedute con uno specialista per aiutarlo a comprendere i danni che questo comportamento può arrecare alle altre persone e a sé stesso e motivarlo a sottoporsi a un percorso di cura darebbe luogo ad un trattamento sanitario obbligatorio indeterminato, nei modi e nei tempi di attuazione e pertanto violativo della riserva di legge di cui all'articolo 32 comma 2 della Costituzione inoltre, la commutazione è tecnicamente impropria;

- all'emendamento 2.5 occorre modificare il riferimento alla minorata difesa;

- agli emendamenti 2.6 e 2.7 si segnala come non sia possibile tecnicamente parlare di una commutazione della sanzione detentiva, pertanto sarebbe più corretto precisare che non si applica alcuna sanzione detentiva e tuttavia vi è l'obbligo di segnalazione da parte dell'autorità giudiziaria agli organismi sanitari competenti, quali i Centri di riferimento per la cura dei DCA o in assenza, ai Dipartimenti di Salute Mentale o Servizi per le Tossicodipendenze, che dovranno avviare la presa in carico del reo e attuare tutte le procedure diagnostiche-terapeutiche del caso;

- all'emendamento 4.0.1 si segnalano i profili di dubbia compatibilità costituzionale della previsione di un ricovero ospedaliero forzato nei confronti del paziente che rifiuti l'alimentazione ed il trattamento. Tale previsione normativa sembra porsi in contrasto con gli approdi ultimi della giurisprudenza, che sebbene per profili diversi, ha affermato l'esistenza del diritto a rifiutare le cure e di conseguenza l'estrema eccezionalità del trattamento sanitario obbligatorio;

- all'emendamento 6.1 si segnala che il comma 1 è in parte ultroneo, poiché prescrive che le agenzie, le società o le federazioni di moda, pubblicitarie, di danza, di atletica, di ginnastica ritmica, artistica non possono avvalersi di modelle, ballerine, ginnaste che non presentano certificato medico, mentre le società sportive sono già obbligate per legge a richiedere certificato medico di idoneità all'attività sportiva agonistica o non agonistica;

quanto al comma 2 si segnala che le società di danza, di atletica, di ginnastica ritmica, artistica affiliate a federazioni sportive nazionali godono di autonomia organizzativa e normativa, che deve quindi essere salvaguardata da un eventuale intervento invasivo da parte della normativa statale.

Non si ritiene pertanto opportuno adottare normative sui requisiti degli atleti che invaderebbero l'autonomia di tale ambito.

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 189**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere non ostativo con le seguenti condizioni:

- all'articolo 2 che introduce nel codice penale l'articolo 580-bis (*Istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provare l'anoressia o la bulimia*), al primo comma, occorre eliminare il ricorso congiunto alla sanzione penale e alla sanzione amministrativa dal momento che si rappresenta il rischio che tale sanzione amministrativa possa essere considerata, alla luce dei criteri della giurisprudenza CEDU, sostanzialmente penale con il conseguente rischio di violazione del ne bis in idem.

Va al riguardo richiamato il concorrente principio affermato da ultimo dalla giurisprudenza della suprema corte della cassazione a seguito delle sentenze della Corte EDU 4 marzo 2014, Grande Stevens c. Italia e 8 giugno 1976, Engel c. Paesi Bassi, nel caso di procedimento penale avente ad oggetto il medesimo fatto per il quale sia stata già irrogata una sanzione amministrativa di natura "sostanzialmente penale" secondo l'interpretazione dell'art. 4 Protocollo n. 7 CEDU adottata dalla Corte EDU.

- all'articolo 2, secondo comma, occorre eliminare la concorrenza tra sanzione penale e amministrativa.

Si esprimono altresì le seguenti osservazioni:

- occorre specificare l'ultimo comma dell'articolo 2 nella parte in cui non si provvede a determinare modi e limiti della limitazione della libertà personale connessa al trattamento obbligatorio. In materia è necessario tener presente quanto affermato dalla Corte costituzionale nelle sentenze 307 del 1990 e n. 438 del 2008;
- occorre specificare la descrizione della fattispecie incriminatrice di cui all'articolo 2 rendendola tassativa e determinabile;
- all'articolo 2, secondo comma, occorre modificare l'espressione "persona in minorata difesa"; si suggerisce pertanto di riformulare il testo predisponendo una circostanza aggravante per chi ha commesso il fatto nei confronti di un minore di anni 14 o nei confronti di una persona in stato di infermità o deficienza psichica.

Relativamente agli emendamenti esprime parere non ostativo osservando quanto segue:

- all'emendamento 2.01, occorre eliminare il cumulo tra sanzione penale e sanzione amministrativa;
  - all'emendamento 2.1, occorre eliminare il cumulo tra la sanzione penale e la sanzione amministrativa. Si fa altresì presente come la previsione secondo cui la pena detentiva può essere commutata nell'obbligo di effettuare sedute con uno specialista per aiutarlo a comprendere i danni che questo comportamento può arrecare alle altre persone e a sé stesso e motivarlo a sottoporsi a un percorso di cura darebbe luogo ad un trattamento sanitario obbligatorio indeterminato, nei modi e nei tempi di attuazione e pertanto violativo della riserva di legge di cui all'articolo 32 comma 2 della Costituzione inoltre, la commutazione è tecnicamente impropria;
  - all'emendamento 2.5 occorre modificare il riferimento alla minorata difesa;
  - agli emendamenti 2.6 e 2.7 si segnala come non sia possibile tecnicamente parlare di una commutazione della sanzione detentiva, pertanto sarebbe più corretto precisare che non si applica alcuna sanzione detentiva e tuttavia vi è l'obbligo di segnalazione da parte dell'autorità giudiziaria agli organismi sanitari competenti, quali i Centri di riferimento per la cura dei DCA o in assenza, ai Dipartimenti di Salute Mentale o Servizi per le Tossicodipendenze, che dovranno avviare la presa in carico del reo e attuare tutte le procedure diagnostico-terapeutiche del caso;
  - all'emendamento 4.0.1 si segnalano i profili di dubbia compatibilità costituzionale della previsione di un ricovero ospedaliero forzato nei confronti del paziente che rifiuti l'alimentazione ed il trattamento. Tale previsione normativa sembra porsi in contrasto con gli approdi ultimi della giurisprudenza, che sebbene per profili diversi, ha affermato l'esistenza del diritto a rifiutare le cure e di conseguenza l'estrema eccezionalità del trattamento sanitario obbligatorio;
  - all'emendamento 6.1 si segnala che il comma 1 è in parte ultroneo, poiché prescrive che le agenzie, le società o le federazioni di moda, pubblicitarie, di danza, di atletica, di ginnastica ritmica, artistica non possono avvalersi di modelle, ballerine, ginnaste che non presentano certificato medico, mentre le società sportive sono già obbligate per legge a richiedere certificato medico di idoneità all'attività sportiva agonistica o non agonistica;
- quanto al comma 2 si segnala che le società di danza, di atletica, di ginnastica ritmica, artistica affiliate a federazioni sportive nazionali godono di autonomia organizzativa e normativa, che deve quindi essere salvaguardata da un eventuale intervento invasivo da parte della normativa statale. Non si ritiene pertanto opportuno adottare normative sui requisiti degli atleti che invaderebbero l'autonomia di tale ambito.

## 1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 87 (pom.) del 07/05/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)  
MARTEDÌ 7 MAGGIO 2019  
87ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[OSTELLARI](#)  
indi del Vice Presidente  
[CRUCIOLI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

IN SEDE REDIGENTE

**(885) CANGINI.** - *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti l'introduzione del reato di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili*

**(980) OSTELLARI ed altri.** - *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre misure in materia di circonvenzione di persone anziane*

(Seguito della discussione congiunta e rimessione all'Assemblea)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 31 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che nella giornata odierna è stata avanzata da parte dei senatori Cucca, Valeria Valente, Monica Cirinnà, Caliendo e Fiammetta Modena, una richiesta di rimessione all'Assemblea dei disegni di legge in titolo. Poiché la richiesta in oggetto risulta essere appoggiata da un numero di componenti della Commissione pari ad un quinto, dispone che l'esame prosegua in sede referente ai sensi del comma 3, articolo 36, del Regolamento del Senato.

IN SEDE REFERENTE

**(885) CANGINI.** - *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti l'introduzione del reato di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili*

**(980) OSTELLARI ed altri.** - *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre misure in materia di circonvenzione di persone anziane*

(Esame congiunto e rinvio)

Dopo che la Commissione ha convenuto all'unanimità di acquisire in sede referente l'attività finora svolta in sede redigente, il [PRESIDENTE](#) avverte che è aperta la discussione generale.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-BP*) interviene sollevando dubbi sulla compatibilità della misura della pena prevista dall'introducendo articolo 643-*bis* del codice penale rispetto alla analoga ipotesi prevista dall'articolo 643. Dubita dell'utilità di entrambe le proposte legislative che finirebbero col rappresentare una duplicazione della norma dell'articolo 643 già vigente; invita pertanto a riscrivere ed ampliare la portata applicativa della norma vigente dell'articolo 643 piuttosto che introdurre una nuova norma incriminatrice. Si dice disponibile alla discussione al fine di trovare una soluzione condivisa il più possibile confacente al raggiungimento degli obiettivi prefissati, purché sia compatibile con i principi del diritto penale vigente.

Il senatore [CUCCA](#) (*PD*) condivide le osservazioni del senatore Caliendo ed esprime perplessità sul fatto che l'articolo 643-*bis* riproduca le stesse pene dell'articolo 643, modificandolo soltanto nella pena edittale pecuniaria lasciando invece invariata la pena detentiva. Ritene inoltre che sia inutile inserire un nuovo articolo del codice penale essendo sufficiente intervenire sulla norma già vigente.

Il relatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime la propria disponibilità a recepire i consigli circa i miglioramenti suggeriti e ricorda che il testo è suscettibile di modifica.

Il presidente [OSTELLARI](#) propone di assumere il disegno di legge n. 980 come testo base per il prosieguo dei lavori e di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno per domani, mercoledì 8 maggio, alle ore 17.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(1200)** *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*, approvato dalla Camera dei deputati

**(174)** *Nadia GINETTI ed altri. - Introduzione nel codice penale degli articoli 609-terdecies, 609-quaterdecies e 609-quindecies, nonché disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati*

**(229)** *Nadia GINETTI ed altri. - Modifica del termine di proponibilità della querela per i reati previsti dall'articolo 609-septies e dall'articolo 612-bis del codice penale*

**(295)** *Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Modifica dell'articolo 609-septies del codice penale in materia di querela della persona offesa per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater del medesimo codice*

**(335)** *BERTACCO ed altri. - Istituzione di un fondo per la solidarietà alle vittime dei reati intenzionali violenti*

**(548)** *Valeria FEDELI ed altri. - Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenni*

**(662)** *Stefania PUCCIARELLI ed altri. - Introduzione nel codice penale dei reati di costrizione al matrimonio o all'unione civile, induzione al viaggio finalizzato al matrimonio e costrizione al matrimonio di persona minorenne*

(Discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1200, 229, 295, 335 e 548, congiunzione con il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 174 e 662 e rinvio)

Il relatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) introduce il provvedimento in titolo, di iniziativa governativa, già approvato dalla Camera dei deputati, il quale reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e

di genere.

Nel merito esso si compone di 21 articoli, che individuano un catalogo di reati attraverso i quali si esercita la violenza domestica e di genere e, in relazione a queste fattispecie, interviene sul codice di procedura penale al fine di velocizzare l'instaurazione del procedimento penale e, conseguentemente, accelerare l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime. Il provvedimento, inoltre, incide sul codice penale per inasprire le pene per alcuni dei citati delitti, per rimodulare alcune aggravanti e per introdurre nuove fattispecie di reato. La violenza domestica o di genere viene ricondotta dal disegno di legge alle seguenti fattispecie: maltrattamenti contro familiari e conviventi; violenza sessuale, aggravata e di gruppo; atti sessuali con minorenne; corruzione di minorenne; atti persecutori; diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti; lesioni personali aggravate e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso. Procede quindi all'illustrazione degli articoli da 1 a 9, rimettendosi relatrice Evangelista per l'illustrazione delle restanti disposizioni.

Fa presente che gli articoli da 1 a 3 del disegno di legge intervengono sul codice di procedura penale prevedendo, a fronte di notizie di reato relative a delitti di violenza domestica e di genere: che la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, riferisca immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale (a tale comunicazione deve seguire senza ritardo quella scritta); che il pubblico ministero, entro 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato, assuma informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato (questo termine può essere prorogato solo in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa); e infine che la polizia giudiziaria proceda senza ritardo al compimento degli atti di indagine delegati dal pubblico ministero ponendo, sempre senza ritardo, a disposizione del pubblico ministero la documentazione delle attività svolte.

L'articolo 4 disciplina il nuovo reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Il nuovo reato punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa o l'ordine di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare.

L'articolo 5 prevede l'attivazione di specifici corsi di formazione per il personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia penitenziaria che: esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di violenza domestica e di genere; interviene nel trattamento penitenziario delle persone condannate per reati di violenza domestica e di genere.

I corsi dovranno essere attivati dagli istituti di formazione dei diversi corpi, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, e sulla base di contenuti omogenei che dovranno essere individuati con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'interno, della giustizia e della difesa. Per il personale individuato dalle diverse amministrazioni, la frequenza dei corsi è obbligatoria.

L'articolo 6 aggiunge un ulteriore comma all'articolo 165 del codice penale in materia di sospensione condizionale della pena. La nuova disposizione prevede che con riguardo ai reati di violenza domestica e di genere la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati. Gli oneri derivanti dalla partecipazione a tali corsi di recupero sono a carico del condannato.

L'articolo 7 introduce nel codice penale, all'articolo 558-bis, il nuovo delitto di costrizione o induzione al matrimonio. La nuova fattispecie punisce con la reclusione da uno a cinque anni, chiunque: con violenza o minaccia costringe una persona a contrarre vincolo di natura personale o una unione civile; approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre

matrimonio o unione civile. Si tratta di un reato comune, in quanto soggetto attivo della condotta può essere "chiunque". La condotta incriminata consiste nel costringere altri- la norma non prevede alcun requisito di età- a sposarsi o a contrarre un'unione civile.

La disposizione, poi, vista la dimensione ultranazionale del fenomeno da colpire, stabilisce che il reato è punito anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.

Il nuovo articolo 558-*bis* del codice penale reca poi le circostanze aggravanti del reato di matrimonio forzato. In particolare, la pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto; se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici la pena è della reclusione da due a sette anni.

Ricorda in proposito che la Commissione ha già avviato l'esame di due disegni di legge (l'Atto Senato n. 174 della senatrice Ginetti e l'Atto Senato n. 662 della senatrice Pucciarelli) che introducono, attraverso modifiche al codice penale, misure per il contrasto del fenomeno dei matrimoni precoci e forzati.

L'articolo 8, comma 1, apporta modifiche all'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, recependo le modifiche alla dotazione apportate dall'ultima legge di bilancio e incrementando di 7 milioni di euro, a decorrere dal 2020, la dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani per crimini domestici.

Le risorse sono così ripartite: 2 milioni di euro, a decorrere dal 2017, sono destinati all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa; 3 milioni di euro per il 2019 e 5 milioni di euro a decorrere dal 2020, sono destinati, invece, a misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie, secondo criteri di equità fissati con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il comma 2 dell'articolo 8 reca la copertura finanziaria dei nuovi oneri

L'articolo 9 interviene sui delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori (articolo 612-*bis*). La disposizione prevede l'aumento della pena per il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 del codice penale): l'attuale pena della reclusione da 2 a 6 anni viene sostituita con la reclusione da 3 a 7 anni. E' prevista una fattispecie aggravata quando il delitto di maltrattamenti è commesso in presenza o in danno di minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità, ovvero se il fatto è commesso con armi; in questi casi la pena è aumentata fino alla metà. Per coordinamento, avendo introdotto l'aggravante speciale, il provvedimento elimina dall'aggravante comune dell'articolo 61 del codice penale il riferimento al delitto di maltrattamenti. La disposizione inoltre inserisce il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 del codice penale nell'elenco dei delitti che consentono, nei confronti degli indiziati, l'applicazione di misure di prevenzione.

L'articolo 9 interviene poi, come accennato, sul delitto di *stalking* sostituendo all' attuale pena della reclusione da 6 mesi a 5 anni quella della reclusione da un anno a 6 anni e 6 mesi. Sempre con riguardo allo *stalking* si prevede che il tribunale nel disporre in ordine alle misure di prevenzione possa, anche con riguardo agli indiziati di tale delitto, imporre il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori.

La relatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) illustra il provvedimento in titolo negli ulteriori articoli. Specifica che l'articolo 10 prevede l'introduzione nel codice penale dell'articolo 612-*ter*, ovvero il delitto di «diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti». Si tratta della criminalizzazione in via specifica del fenomeno conosciuto con il neologismo "*Revenge porn*", nato nel mondo anglosassone per indicare la divulgazione non consensuale, dettata da finalità vendicative, di immagini che attengono la vita sessuale del soggetto rappresentato.

Il primo comma sanziona, con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a

euro 15.000, la condotta di chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invii, consegna, ceda, pubblichi o diffonda, senza l'espresso consenso delle persone interessate, immagini o video sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati.

Al secondo comma, punisce con la stessa pena, i cosiddetti condivisori. Nelle ipotesi di ricezione, per la sussistenza del reato, ai fini della configurabilità della responsabilità penale, l'agente deve realizzare la condotta, senza il consenso delle persone rappresentate, con il fine di recare loro nocumento.

Il terzo comma prevede due ipotesi aggravate (aumento fino ad un terzo della pena): la prima costituita dal rapporto sentimentale che, pregresso o sussistente, lega l'autore del reato con la persona offesa; la seconda qualora la diffusione avvenga con strumenti informatici o telematici.

Il quarto comma prevede l'aggravante da un terzo alla metà qualora i fatti siano commessi in danno di una donna in stato di gravidanza ovvero nel caso in cui la vittima sia in condizioni di inferiorità fisica o psichica.

Per quanto riguarda il regime di procedibilità (quinto comma) il delitto è punibile a querela della persona offesa tranne nei casi di cui al quarto comma. Il termine per la proposizione è di 6 mesi e la remissione può essere solo processuale.

L'articolo 11, composto da un solo comma, modifica il codice penale intervenendo sull'omicidio aggravato dalle relazioni personali, di cui all'articolo 577 del codice penale, per estendere il campo di applicazione delle aggravanti, per mezzo di 3 interventi.

La lettera a) modifica il primo comma dell'articolo in parola, consentendo l'applicazione dell'ergastolo anche nei casi di omicidio commesso nei confronti del discendente anche per effetto di adozione di minore; rende, inoltre, alternative le ipotesi attualmente considerate come cumulative della stabile convivenza e relazione affettiva.

La lettera b) interviene sul secondo comma dell'articolo 577 del codice penale per prevedere l'aggravante della reclusione da 24 a 30 anni se vittima dell'omicidio è, oltre al coniuge divorziato e all'altra parte dell'unione civile cessata, già previste a legislazione vigente, anche la «persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate» ovvero l'adottante o l'adottato.

La lettera c), infine, aggiunge un ulteriore comma all'articolo 577 del codice penale, prevedendo, in deroga agli ordinari criteri di bilanciamento tra circostanze, che le attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1 (Avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale), 89 (Vizio parziale di mente), 98 (Minore degli anni diciotto) e 114 (Nei casi di minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato; coercizione esercitata da un soggetto rivestito di autorità o in caso di infermità mentale), concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste.

L'articolo 12, al comma 1, inserisce nel codice penale il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso abrogando, conseguentemente, l'attuale corrispondente ipotesi di lesioni personali gravissime (comma 3). La nuova fattispecie è inserita all'art. 583-*quinquies* del codice penale e punisce con la reclusione da 8 a 14 anni la lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso. Alla condanna consegue anche la pena accessoria della interdizione perpetua dagli uffici attinenti alla tutela, alla curatela ed all'amministrazione di sostegno.

Il comma 2, inserisce tra le circostanze aggravanti dell'omicidio che comportano l'ergastolo - articolo 576 del codice penale - il delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni al viso nell'elenco dei reati prodromici rispetto alla commissione dell'omicidio.

Il comma 4 aggiunge il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso al novero di quelli previsti all'articolo 585 del codice penale che, nei casi di commissione con il concorso delle aggravanti previste dagli articoli 576 e 577, comporta l'aumento da 1/3 alla metà qualora ricorrano le circostanze disciplinate nel primo caso e fino ad 1/3 nel secondo unitamente ai casi in cui il fatto sia commesso con armi, con sostanze corrosive, ovvero da persona travista o da più persone riunite.

Da ultimo, il comma 5, modifica l'ordinamento penitenziario, nello specifico l'articolo 4-*bis*, inserendo tra i delitti che necessitano, ai fini della concessione dei benefici penitenziari, di un'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno, anche il

delitto deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso. Inoltre, simile intervento viene predisposto anche nei casi in cui il delitto abbia come vittima un soggetto minorenne e, in relazione alla concessione delle misure, andrà valutata la partecipazione al programma di riabilitazione psicologica previsto all'articolo 13-*bis* dell'ordinamento penitenziario.

Conseguentemente l'articolo 17 ne integra il catalogo dei reati ivi previsti con quelli di maltrattamenti contro familiari e conviventi, deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso e *stalking* e aggiunge la possibilità per i condannati di seguire percorsi di reinserimento nella società e di recupero presso enti ed associazioni che si occupano di prevenzione e recupero dei soggetti condannati per i medesimi reati.

L'articolo 13 inasprisce il quadro sanzionatorio dei delitti di violenza sessuale (articoli da 609-*bis* a 609-*octies*) e le relative fattispecie aggravate. La pena base prevista per la violenza sessuale (articolo 609-*bis*) è innalzata nel minimo a 6 anni e nel massimo 12 anni (comma 1). Sulle ipotesi aggravate (articolo 609-*ter*) interviene il comma 2, in coordinamento con quanto disposto per l'articolo precedente, prevedendo in sostituzione della forbice edittale prevista l'aumento di pena di un terzo; inoltre prevede che la violenza sessuale commessa dall'ascendente, dal genitore anche adottivo o dal tutore sia sempre aggravata a prescindere dall'età della vittima; poi rimodula, inasprendole, le aggravanti quando la violenza sessuale sia commessa in danno di minore di anni 14 e 10 (pena aumentata della metà e raddoppiata). La disposizione, al comma 3, novella l'articolo 609-*quater* del codice penale prevedendo una aggravante fino a un terzo per il delitto di atti sessuali con minorenne quando siano commessi con minori di anni 14 in cambio di danaro o qualsiasi altra utilità, anche solo promessi e innalza a 4 anni la differenza di età, ai fini della applicabilità della scriminante nei casi di atti sessuali tra minorenni (ultratredicenni).

Il comma 4 modifica l'articolo 609-*septies* del codice penale prevedendo la procedibilità d'ufficio per il delitto di atti sessuali con minori abrogando di conseguenza il comma relativo al medesimo regime di procedibilità per quanto riguarda il delitto in danno di minore di anni 10. È elevato a 12 mesi il termine per la proposizione della querela. In questa direzione anche i disegni di legge nn. 229, 295 e 548 a prima firma rispettivamente Ginetti, Giammanco e Fedeli.

Il comma 5 modifica l'articolo 609-*octies* del codice penale relativo alla violenza sessuale di gruppo innalzando i minimi e massimi di pena rispettivamente a 8 e 14 anni e, in coordinamento con le modifiche apportate all'articolo 609-*ter*, si applicano le aggravanti in relazione alle differenti ipotesi ivi previste.

L'articolo 14, al comma 1, introduce l'articolo 64-*bis* nelle disposizioni attuative del codice di procedura penale ordinando la trasmissione, senza ritardo al giudice civile, ai fini della decisione in merito ai procedimenti di separazione, a cause relative a figli minori di età ovvero relative alla potestà genitoriale, delle ordinanze di misure cautelari personali, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dei provvedimenti di archiviazione e delle sentenze inerenti a procedimenti per delitti di violenza domestica o di genere. I commi 2 e 3 modificano nell'ordine gli articoli 90-*bis* e 190-*bis* del codice di procedura penale estendo, da una parte, gli obblighi di informazione alla persona offesa sin dal primo contatto con l'autorità procedente anche della possibilità di avvalersi, oltre a quanto già previsto a legislazione vigente, dei servizi di assistenza alle vittime di reato; dall'altra la modifica al 190-*bis*, al fine di garantire un'esigenza di tutela delle persone da esaminare di fronte al pericolo di ripetuti rischi o disagi personali innalza a 18 anni, nell'ambito dei procedimenti inerenti delitti di violenza sessuale, la disposizione che consente di ripetere l'esame probatorio solo se attinente a fatti o circostanze diversi da quelli che hanno già costituito oggetto di precedenti dichiarazioni.

L'articolo 15, dispone ulteriori obblighi di comunicazione nell'ambito dei procedimenti per delitti di violenza domestica o di genere. Sono sempre comunicati alla persona offesa e al difensore: i provvedimenti di scarcerazione e di evasione (comma 1); i provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (là dove il comma 2 vi estende l'applicazione dei c.d. braccialetti elettronici) (comma 3); la revoca o la sostituzione delle misure coercitive o interdittive (comma 4); carcerazione o scarcerazione del condannato (comma 5).

L'articolo 16 interviene sull'articolo 275 del codice di procedura penale relativo ai criteri di scelta delle



misure cautelari, aggiungendo il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti all'elenco ai quali non si applica la custodia cautelare in carcere ove il giudice ritenga che all'esito del giudizio la pena non sia superiore ad anni 3.

L'articolo 18 interviene sul decreto-legge n. 93 del 2013 con particolare riferimento al riparto di somme tra le regioni per il rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza (articolo 5-*bis*, comma 2). La riforma elimina la previsione che oggi impone di riservare un terzo dei fondi disponibili all'istituzione di nuovi centri e di nuove case-rifugio al fine di meglio riequilibrarne la presenza in ogni regione.

L'articolo 19 apporta modifiche al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204 (Attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato), individuando nella procura presso il tribunale, in luogo dell'attuale procura presso la Corte d'appello, l'autorità di assistenza cui rivolgersi quando il reato che dà diritto all'indennizzo sia stato commesso nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea e il richiedente l'indennizzo sia stabilmente residente in Italia.

L'articolo 20 interviene sulla disciplina del fondo per l'indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti di cui al decreto legislativo n. 204 del 2007 inserendo al comma 2 anche il richiamo al nuovo reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (articolo 583-*quinquies* del codice penale.). L'indennizzo è erogato in favore della vittima o degli aventi diritto nella misura determinata dal decreto 31 agosto 2017.

L'articolo 21 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

Il presidente [CRUCIOLI](#) propone di congiungere il seguito della discussione con il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 174 e 662 sulla costrizione matrimoniale nei confronti dei minori, in quanto di materia strettamente connessa.

La Commissione conviene.

Il presidente [CRUCIOLI](#) prospetta la possibilità di svolgere un ciclo di audizioni, come richiesto dal Partito Democratico.

La Commissione conviene.

Il presidente [CRUCIOLI](#) invita pertanto i rappresentanti dei Gruppi a indicare sollecitamente i soggetti da coinvolgere.

Il senatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*), considerato l'avvenuto ricongiungimento dei disegni di legge, raccomanda a tutti i rappresentanti della Commissione che le audizioni non si traducano in un inutile doppione di aspetti già oggetto di audizione presso la Camera dei deputati e presso il Senato in relazione al fenomeno dei matrimoni forzati.

La senatrice [EVANGELISTA](#) (*M5S*) evidenzia l'urgenza del provvedimento ed invita a svolgere la fase istruttoria prima possibile.

Il presidente [CRUCIOLI](#) rappresenta la possibilità che anche la prossima settimana, ove vi fosse un'autorizzazione della Presidenza del Senato a proseguire l'esame di tali disegni di legge, si possano svolgere le audizioni.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-BP*) manifesta perplessità circa la tempistica particolarmente stringente che non sembrerebbe giustificata.

La senatrice [EVANGELISTA](#) (*M5S*) insiste invece nel rispetto dell'urgenza dei tempi ricordando come tutte le forze politiche si siano ritrovate d'accordo nel segnalare l'importanza di tale provvedimento

anche nel corso della prima lettura.

La senatrice [VALENTE](#) (PD) precisa che la posizione del Partito Democratico debba essere diversificata rispetto a quella degli altri rappresentanti delle opposizioni e insiste nella necessità di svolgere adeguati approfondimenti con dei tempi che siano compatibili con una congrua istruttoria.

Il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) condivide quanto affermato dai colleghi sulla necessità di migliorare il testo e ritiene possibile l'individuazione degli auditi entro venerdì.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) chiede che si acquisisca l'attività istruttoria svolta presso la Commissione diritti umani oltre che l'attività già svolta presso la Camera dei deputati.

Il presidente [OSTELLARI](#) assicura che saranno messi a disposizione dei commissari i materiali delle audizioni svolte presso la Camera dei deputati e presso la Commissione per la tutela dei diritti umani e propone ai componenti di far pervenire i nominativi delle audizioni richieste entro venerdì mattina.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

**[\(1076\)](#) Elvira Lucia EVANGELISTA ed altri. - Introduzione dell'articolo 612-ter del codice penale in materia di pubblicazione e diffusione di immagini o video privati sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate**

**[\(1134\)](#) AIMI ed altri. - Introduzione dell'articolo 612-ter del codice penale, concernente il reato di diffusione illecita di immagini di carattere sessuale**

**[\(1166\)](#) Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni in materia di contrasto alla diffusione di dati personali idonei a rivelare la vita sessuale**

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1076 e 1134, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1166 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 19 marzo.

Il presidente relatore [OSTELLARI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge n. 1166, che reca disposizioni per il contrasto del fenomeno del *revenge porn*.

Nel merito il provvedimento si compone di quattro articoli.

L'articolo 1, comma 1, introduce un'ulteriore disposizione nel codice della *privacy*, con la quale si punisce con la reclusione da due a cinque anni - salvo che il fatto costituisca più grave reato - chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, effettua, in assenza del consenso dello stesso, una comunicazione plurima o una diffusione, con qualsiasi mezzo, di dati personali idonei a rivelarne la vita sessuale. Il reato è procedibile d'ufficio e il pubblico ministero, quando ha notizia del delitto, deve informare senza ritardo il Garante della *privacy*.

Il reato è aggravato se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa e se in conseguenza del fatto deriva il suicidio della persona offesa, anche quale conseguenza non voluta dal colpevole.

Il reato in questione prevede anche l'applicazione di pene accessorie. In particolare la condanna comporta l'interdizione temporanea dai pubblici uffici ovvero la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.

Il comma 2 dell'articolo 1 modifica l'articolo 444 del codice di procedura penale prevedendo che siano esclusi dal patteggiamento anche i procedimenti per il reato testè illustrato.

L'articolo 2 del disegno di legge apporta alcune modifiche alla legge n. 71 del 2017, la c.d. legge sul

cyberbullismo. Nello specifico è estesa la procedura accelerata, dinanzi al Garante per la protezione dei dati personali, che consente ai genitori di un minore vittima di un atto di cyberbullismo di ottenere una tutela rafforzata e celere da parte dell'Autorità, attraverso l'adozione di provvedimenti inibitori e prescrittivi nei confronti del titolare del trattamento o al gestore del sito *internet* o del *social media*, anche ai casi di comunicazione plurima e diffusione di dati personali idonei a rivelare la vita sessuale. Infine, l'articolo 3 modifica l'articolo 69 del codice penale prevedendo che in caso di concorso di circostanze aggravanti nei delitti contro la persona, quali l'aver agito per motivi abietti o futili, l'aver adoperato sevizie o l'aver agito con crudeltà verso le persone, eventuali circostanze attenuanti che dovessero concorrere non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti ai fini della commisurazione della pena. La nuova disposizione si applica anche alle condotte oggetto della nuova fattispecie di reato introdotta dall'articolo 1 del disegno di legge.

Il [PRESIDENTE](#) propone che la discussione del disegno di legge n. 1166 proceda congiuntamente al seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1076 e 1134 sulla introduzione del reato di diffusione di video privati, in quanto di materia strettamente connessa.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-BP*) fa notare come a suo avviso si dovrebbe procedere su una modifica dell'Atto Senato 1200 senza lasciare come autonoma proposta di legge quella espressa dai disegni di legge nn. 1076, 1134 e 1166 dal momento che queste ultimi si occuperebbero di aspetti secondari del problema e che pertanto, potrebbero considerarsi riassorbiti dal disegno di legge n. 1200.

La senatrice [EVANGELISTA](#) (*M5S*) insiste invece sul fatto che non si tratta di aspetti secondari della vicenda, rilevando la necessità che si introduca una disciplina normativa della condotta dei gestori dei trattamenti dati personali e soprattutto si introducano delle norme in materia di educazione digitale con politiche di prevenzione e non solo con l'introduzione di fattispecie penali, come avviene invece con l'introduzione della fattispecie di reato previsto dall'articolo 10 dell'Atto Senato 1200.

La Commissione conviene quindi sulla proposta del Presidente di congiunzione della discussione dei disegni di legge nn. 1076, 1134 e 1166.

La Commissione conviene altresì di svolgere su tali disegni di legge un ciclo di audizioni.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1248) Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici**  
(Parere alle Commissioni 8a e 13a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore [CRUCIOLI](#) (*M5S*) illustra il provvedimento adottato per favorire la crescita economica e a dare impulso al sistema produttivo del Paese, mediante l'adozione di misure volte ad accelerare la realizzazione delle opere pubbliche e a riformare la regolazione dei pubblici affidamenti. Tra gli altri ambiti, in particolare sono rivisti: la disciplina dei contratti pubblici, il rito degli appalti nell'ambito del processo amministrativo, la funzione "regolatoria" dell'ANAC, le procedure di affidamento in caso di crisi dell'impresa. Sono previste anche disposizioni per la semplificazione delle procedure per la realizzazione di interventi edilizi in zone sismiche. Inoltre, è stato istituito uno specifico sistema di allarme pubblico nazionale, per la tutela della vita umana, tramite servizi mobili di comunicazione, rivolto agli utenti interessati da gravi emergenze, catastrofi imminenti o in corso.

Il decreto, suddiviso in tre Capi, si compone di 30 articoli e contiene, nello specifico, "Norme in

materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali, e di rigenerazione urbana" (artt. 1-5), prevede "Disposizioni relative agli eventi sismici della Regione Molise e dell'Area Etnea" (artt. 6-20) ed infine prevede "Disposizioni relative agli eventi sismici dell'Abruzzo nell'anno 2009, del Centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia nel 2017" (artt. 21-30).

Il decreto, assegnato alle Commissioni riunite [8ª \(Lavori pubblici, comunicazioni\)](#) e [13ª \(Territorio, ambiente, beni ambientali\)](#) in sede referente, è entrato in vigore il 19 aprile 2019 e deve essere convertito entro il 17 giugno 2019.

Si sofferma quindi sui profili di competenza della Commissione, a particolare dall'articolo 1, comma 1 lettere c) e l).

La lettera c), che sopprime il secondo, il terzo e il quarto periodo dell'articolo 29, comma 1, del Codice dei contratti pubblici in cui sono disciplinati i principi in materia di trasparenza, è volta ad escludere la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" dei provvedimenti di esclusione dalla procedura di affidamento dei contratti pubblici (cosiddetta pubblicità che produce effetti legali).

La modifica in esame è tesa al coordinamento delle disposizioni dell'articolo 29 con la soppressione del cosiddetto rito super accelerato di cui al comma 4.

La lettera l) novella l'articolo 76 del codice in materia di informazione dei candidati e degli offerenti, prevedendo che ai candidati e ai concorrenti venga dato avviso - con le modalità del Codice dell'amministrazione digitale (o strumento analogo negli altri Stati membri) - del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa, con l'indicazione dell'ufficio o del collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Tale novella si rende necessaria a fini del coordinamento con la novella che sopprime il secondo, il terzo e il quarto periodo dell'articolo 29, comma 1, del Codice dei contratti pubblici in cui sono disciplinati i principi in materia di trasparenza; la suddetta novella è volta ad escludere la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" dei provvedimenti di esclusione dalla procedura di affidamento dei contratti pubblici (cd. pubblicità che produce effetti legali).

Sempre all'articolo 1, comma 1, il numero 3) della lettera e) interviene sull'anticipazione del prezzo del 20 per cento del valore del contratto di appalto da corrispondere dalla stazione appaltante all'appaltatore, entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, sostituendo in tale ambito il riferimento al termine "lavori" con quello più generale di "prestazione" (modifica al comma 18 dell'articolo 35).

Tale modifica è tesa a favorire le imprese estendendo l'ambito di applicazione dell'anticipazione da corrispondere all'appaltatore anche ai servizi e alle forniture ma potrebbe porre criticità in termini di bilancio delle amministrazioni appaltanti e conseguente contenzioso innanzi al giudice ordinario per il mancato riconoscimento dell'anticipazione stessa.

All'articolo 1, comma 1, la lettera m) novella l'articolo 77 del codice in materia di commissione giudicatrice, prevedendo che, per il caso di indisponibilità o di disponibilità insufficiente di esperti iscritti nella sezione ordinaria dell'Albo ai fini della compilazione della lista dei candidati alla formazione della commissione, la commissione stessa sia nominata, anche solo parzialmente, dalla stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, tenendo conto delle specifiche caratteristiche del contratto da affidare e delle connesse competenze.

La norma sembra rispondere alle criticità evidenziate in ordine all'attuazione dell'articolo 77 del nuovo codice, superato il regime transitorio previsto per la nomina delle Commissioni giudicatrici, come segnalato anche dall'Autorità nazionale anticorruzione (che ha formulato una proposta di modifica normativa parzialmente coincidente con la novella recata dal decreto-legge).

All'articolo 1, comma 1, il n. 5 della lettera n) sostituisce il comma 5, lettera b) dell'articolo 80, sulle cause di esclusione dalle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici. Nel modificare la citata lettera b), la novella in esame sancisce l'esclusione dell'operatore economico che sia stato sottoposto a fallimento (anziché si trovi in stato di fallimento) o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 e 186-*bis* del Regio Decreto n. 267 del

1942, che disciplina il concordato con continuità aziendale (dalla disposizione in esame, viene, quindi, espunto il riferimento esplicito al concordato con continuità aziendale, e si aggiunge il rinvio all'articolo 186-*bis* del citato Regio Decreto del 1942; la previgente lettera *b*) rinviava, infatti, al solo articolo 110).

Ricorda che l'articolo 2 del decreto-legge in esame reca Disposizioni sulle procedure di affidamento in caso di crisi di impresa, novellando l'articolo 110 del codice dei contratti pubblici in materia di procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione.

All'articolo 1, comma 1, la lettera *v*) al n. 1 novella l'articolo 105 del codice in materia di subappalto, disposizione oggetto di rilievi nell'ambito della procedura di infrazione nei confronti dell'Italia. Rispetto alla disposizione previgente, tra l'altro, si innalza dal 30 al 50 per cento dell'importo complessivo del contratto il limite del possibile ricorso al subappalto.

Si ricorda che con l'avvio della procedura di infrazione n. 2018/2273 si è contestata all'Italia la violazione di alcune disposizioni delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE in materia di appalti pubblici e 2014/23/UE in materia di concessioni. In esito ad un controllo di conformità volto a verificare che le norme nazionali di recepimento fossero conformi alle suddette direttive il 24 gennaio 2019 la Commissione europea ha inviato una lettera di costituzione in mora. In materia di subappalti, la Commissione europea profila l'illegittimità di alcune disposizioni del Codice, che riguardano: il divieto di subappaltare più del 30 per cento di un appalto (articolo 105, commi 2 e 5); il divieto per un subappaltatore di fare a sua volta ricorso ad un altro subappaltatore (articolo 105, comma 19) - quelle che impongono all'offerente di indicare preventivamente una terna di subappaltatori (articolo 105, comma 6) anche nel caso in cui l'offerente intenda avvalersi di meno di tre subappaltatori, profilando una violazione dei profili di proporzionalità imposti dalla Direttiva.

L'articolo 1, comma 1, alla lettera *aa*) novella l'articolo 113 in materia di incentivi per funzioni tecniche e reintroduce l'incentivo del 2 per cento per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e di verifica preventiva della progettazione, svolte dai dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici.

Il testo della disposizione prevede, al comma 2, che a valere sugli stanziamenti per le funzioni tecniche (di cui al comma 1 dell'articolo 113) le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per una serie di attività.

La norma previgente indicava a tal fine: le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Con la novella, si muta l'ambito delle attività indicate in norma e oggetto di incentivo ai dipendenti, facendosi riferimento a: le attività di progettazione; di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; di verifica preventiva della progettazione (oltre a quelle, non oggetto di modifiche da parte della novella, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti).

Reputa opportuno verificare il rapporto tra la presente norma e quella in materia di appalto integrato di cui al successivo articolo 216 comma 4-*bis* del codice dei contratti introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *mm*) n. 3 del decreto-legge.

Tale ultima disposizione integra la disposizione transitoria recata dal comma 4-*bis* dell'articolo 216 (che ha derogato al divieto di appalto integrato per i progetti definitivi approvati prima del 19 aprile 2016) introducendo una nuova deroga per le opere i cui progetti definitivi siano approvati dall'organo

competente entro il 31 dicembre 2020, con pubblicazione del bando nei 12 mesi successivi all'approvazione dei predetti progetti.

Ricorda che l'articolo 59, comma 1, del Codice, vieta il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori (cosiddetto appalto integrato) ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità, locazione finanziaria, nonché delle opere di urbanizzazione a scomputo.

L'articolo 216, comma 4-*bis*, ha però introdotto una disposizione transitoria volta a prevedere la non applicazione del divieto in questione per le opere i cui progetti definitivi risultino definitivamente approvati dall'organo competente alla data di entrata in vigore del Codice (19 aprile 2016) con pubblicazione del bando entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione (vale a dire entro il 20 maggio 2018, dato che il comma 4-*bis* è stato introdotto dall'articolo 128 del decreto legislativo n. 56 del 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 2017 ed entrato in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione, come previsto dall'articolo 131 del medesimo decreto legislativo).

L'articolo 1, comma 1, lettera mm), n. 7 introduce il nuovo comma 27-*octies* il quale prevede l'emanazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa disposizione (vale a dire entro il 16 ottobre 2019), di un regolamento "unico" di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice.

Ricorda che l'emanazione di "un unico regolamento per dettare la disciplina esecutiva ed attuativa" è prevista anche dall'articolo 1, comma 7, del disegno di legge recante "Delega al Governo per la semplificazione, la razionalizzazione, il riordino, il coordinamento e l'integrazione della normativa in materia di contratti pubblici" (Atto Senato n. 1162).

Il comma 3 disciplina l'applicabilità delle disposizioni recate dai commi 1 e 2, stabilendo che le stesse si applicano alle sole procedure nuove.

L'articolo 1, al comma 4, alla lettera a) abroga i commi 2-*bis* e 6-*bis* dell'articolo 120 del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo n. 104 del 2010) realizzando così la soppressione del cosiddetto rito super accelerato previsto per impugnare davanti al giudice amministrativo i provvedimenti relativi all'ammissione alle gare di appalto per motivi attinenti ai requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali dell'appaltatore. Il procedimento si svolge in camera di consiglio con termini molto più spediti rispetto a quelli ordinari previsti per gli altri riti del processo amministrativo.

In seguito all'abrogazione, i vizi della fase di ammissione alla gara potranno essere sollevati nelle forme ordinarie. Fa notare che attualmente pende innanzi alla Corte costituzionale un ricorso proprio avverso le disposizioni abrogate dal decreto-legge, che, secondo alcuni, comprimono il diritto di difesa *ex* articolo 24 della Costituzione, in nome della speditezza del processo.

Alle lettere da b) a e) si dispongono modifiche di coordinamento all'articolo 120 del codice del processo amministrativo in coerenza con l'abrogazione dei commi 2-*bis* e 6-*bis*.

Il comma 5 dispone che l'abrogazione del rito si applichi ai processi iniziati dopo l'entrata in vigore del decreto-legge.

L'articolo 2 modifica l'articolo 110 del codice dei contratti pubblici, rispetto all'affidamento dei lavori ad impresa soggetta a procedura concorsuale.

Con la nuova disciplina si modifica una disposizione che è stata già modificata dal codice della crisi di impresa (articolo 14 del decreto legislativo n. 14 del 2019). Tuttavia, la modifica dell'art. 110 da parte del codice della crisi di impresa entrerà in vigore il 15 agosto 2020. L'attuale modifica disposta dal decreto che si sta convertendo (articolo 32 del decreto-legge n. 32 del 2019), quindi, rende vigente, con qualche piccola variazione di coordinamento, il codice della crisi di impresa fin da subito, disponendo poi che dal 15 agosto 2019 si applicherà solo la disciplina del codice della crisi di impresa.

Il comma 1, in analogia con il testo vigente e anteriore alla modifica del codice della crisi di impresa, stabilisce che le stazioni appaltanti, in caso di procedure concorsuali relative alla crisi dell'impresa (liquidazione giudiziale, liquidazione coatta e concordato preventivo), ovvero in caso di recesso, risoluzione o del contratto concluso con la controparte, debbano riferirsi progressivamente agli altri soggetti che hanno preso parte alla gara, mediante il c.d. scorrimento della graduatoria. Così sarà



possibile stipulare un nuovo contratto di affidamento alle stesse condizioni del primo aggiudicatario in sede di offerta. Ciò sempre che non sia stata autorizzata la prosecuzione dei contratti stipulati dall'impresa in crisi.

Inoltre, autorizza il curatore della procedura concorsuale in cui si trova l'impresa ad eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita, ma non può partecipare a nuove gare. Tuttavia consente di partecipare alle gare all'impresa che ha già fatto domanda di concordato con continuità, purché eserciti l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto (cioè si avvalga di altri soggetti specializzati). Prevede anche che, una volta ottenuta l'ammissione al concordato preventivo, l'impresa non debba ricorrere all'avvalimento.

Al comma 6 del nuovo articolo 110, con le modifiche, si stabilisce che l'ANAC può intervenire nella procedura di appalto subordinando la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti con una impresa in concordato, alla necessità che l'impresa proceda ad un "avvalimento rinforzato" quando l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi individuati dall'ANAC stessa con apposite linee guida. L'istituto prevede, infatti, che l'impresa di cui ci si avvale, oltre a garantire di possedere i requisiti tecnico-professionali, si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie e a subentrare all'impresa che sta aiutando nel caso in cui questa non sia più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto in corso d'opera. Si eliminano dal procedimento le parole «sentito il giudice delegato» e anche i riferimenti contenuti nella precedente disciplina alle irregolarità nei pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e nei versamenti previdenziali ed assistenziali, considerati i casi in cui l'ANAC poteva intervenire.

Il comma 4 modifica alcune disposizioni della legge fallimentare, già oggetto di riforma da parte del Codice della crisi d'impresa. La prima modifica allinea la *ratio* della legge fallimentare al nuovo articolo 110 del codice dei contratti pubblici. Infatti, disponendo con la novella che l'articolo 104 della legge fallimentare si applica facendo salvo l'articolo 110, comma 3 del Codice dei contratti pubblici, si afferma che il curatore fallimentare può eseguire i contratti pendenti durante l'esercizio provvisorio dell'impresa del fallito solo con l'autorizzazione del giudice delegato. La seconda modifica l'articolo 186-*bis*, comma 3, della legge fallimentare: con la modifica, la prosecuzione del contratto in corso di esecuzione è possibile non solo in caso di continuità aziendale, ma anche in caso di concordato liquidatorio, sempre nel caso in cui il professionista attesti che l'esecuzione del contratto è necessaria alla migliore liquidazione dell'azienda. La terza incide sull'articolo 186-*bis*, quarto comma, individuando nel tribunale e nel giudice delegato l'autorità giudiziaria competente ad autorizzare la partecipazione dell'impresa in concordato alle procedure di affidamento lavori; rispettivamente se l'impresa sia nella fase successiva al deposito della domanda di concordato, o in quella successiva al decreto di apertura del concordato stesso.

All'articolo 4, il comma 3 attribuisce ai Commissari straordinari per gli interventi ritenuti prioritari (nominati dal presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il ministro dell'economia e delle finanze) le funzioni di stazione appaltante. Nonostante la disciplina dei Commissari straordinari deroghi alle disposizioni in materia di contratti pubblici, essa non può derogare alle disposizioni del Codice delle leggi antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011) e ai vincoli posti dall'ordinamento dell'Unione europea.

L'articolo 4, comma 3, dispone che nei casi di occupazioni di urgenza e nelle procedure relative alle espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i Commissari redigono lo stato di consistenza e il verbale di immissione in possesso dei suoli con proprio decreto. Devono partecipare alla procedura almeno due rappresentanti della Regione o degli enti locali coinvolti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1249) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello**

***stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto***, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il decreto-legge in titolo che propone l'approvazione di misure urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e a sostegno delle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale.

Per quanto riguarda le parti del provvedimento di competenza della Commissione segnala le previsioni contenute nell'articolo 1 che dispone la previsione di sanzioni amministrative pecuniarie da euro 1.000 a euro 50.000, in ragione dell'entità della violazione, ovvero, in caso di violazione di regole relative all'applicazione di contratti-tipo, fino al 10 per cento del valore dei contratti stipulati in violazione delle medesime.

L'articolo 3, comma 4 prevede che chiunque non adempia agli obblighi di registrazione previsti dai commi 1 e 2, entro il ventesimo (nel testo originario era previsto entro il quinto giorno) del mese successivo a quello al quale la registrazione si riferisce, sia prevista la soggezione alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro.

Ed ancora nel caso della mancata o tardiva registrazione mensile di quantitativi di latte vaccino, ovino e caprino superiori a 500 ettolitri per due mesi consecutivi si applica la sanzione accessoria del divieto di svolgere l'attività di cui ai commi 1 e 2 sul territorio italiano, per un periodo che va da sette a trenta giorni.

Segnala il comma 5 che prevede che le sanzioni previste dal comma precedente siano irrogate dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

Segnala la disposizione dell'articolo 8 che al comma 2 prevede che il proprietario, il conduttore o il detentore, a qualsiasi titolo, di terreni sui quali sono riscontrate piante infette da organismi nocivi da quarantena in caso di mancata esecuzione delle prescrizioni di estirpazione di piante infette dagli organismi nocivi, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 30.000. Gli ispettori fitosanitari o il personale di supporto, procedono all'estirpazione coattiva delle piante.

Chiunque impedisce l'estirpazione coattiva è soggetto alla sanzione di cui al primo periodo, aumentata del doppio.

L'articolo 8-*bis*, aggiunto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, modifica il comma 5 dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 241 del 2005, prevedendo, nella parte innovativa, un'apposita sanzione in caso di violazione degli obblighi di comunicazione da parte di chiunque venga a conoscenza della presenza di organismi nocivi. La sanzione introdotta consiste nel pagamento di una somma da euro 516 ad euro 30.000.

L'articolo 10-*quater*, al comma 4, dispone che la previsione di clausole contrattuali in violazione della determinazione del prezzo ai sensi del precedente comma comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico dell'impresa acquirente fino al 10 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. In caso di reiterata violazione può essere disposta la sospensione dell'attività di impresa fino a 30 giorni.

Il comma 5, infine, prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provveda, d'ufficio o su segnalazione di chiunque ne abbia interesse, all'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo e concluda il procedimento inderogabilmente entro 90 giorni, prevedendo l'intervento dell'Associazione di categoria a cui sia iscritta l'imprenditore cessionario.

L'articolo 11-*ter* in particolare:

- dimezza le sanzioni amministrative pecuniarie previste per alcuni degli illeciti amministrativi elencati dall'articolo 10 del decreto legislativo (la nuova sanzione è fissata nel pagamento di una somma compresa tra 1.000 e 6.000 euro, in luogo degli attuali da 2.000 a 12.000 euro). Contestualmente, prevede che tali sanzioni siano aumentate fino alla metà quando le violazioni siano commesse entro cinque anni da una precedente analoga violazione;
- riduce le sanzioni attualmente previste quando gli illeciti amministrativi abbiano ad oggetto il tonno rosso e il pesce spada; se oggi è previsto il raddoppio della sanzione base (che porta a sanzioni da



4.000 a 24.000 euro), con la riforma si introduce l'aumento di un terzo (e dunque la sanzione da 1.333 a 8.000 euro);

- riduce le sanzioni attualmente previste per le catture accessorie o accidentali in quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie; attualmente tale illecito è sanzionato con il pagamento di una somma da 2.000 a 12.000 euro, che la riforma riduce a una somma compresa tra 500 e 2.000 euro.

Inoltre, la riforma elimina per queste condotte l'aggravio di sanzione per le specie di tonno rosso e pesce spada e non introduce l'aggravio in caso di recidiva;

- rimodula le sanzioni amministrative previste per la detenzione, lo sbarco e il trasbordo di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore a quella minima di riferimento (violando le disposizioni dell'articolo 10, commi 2, 3, 4 e 6). In particolare, la riforma riarticola le sanzioni in cinque fasce di gravità (al posto delle attuali quattro), a seconda della quantità di pescato interessata alla violazione, abbassando l'entità minima della stessa dagli attuali 1.000 euro a 100 euro e mantenendo ferma l'entità massima (75.000 euro). Nel caso le violazioni in esame abbiano ad oggetto il tonno rosso e il pesce spada, mentre attualmente è previsto il raddoppio delle sanzioni (fino a un massimo di 150.000 euro), il provvedimento in esame prevede un aumento di un terzo (fino a 100.000 euro). Per i medesimi illeciti,

la riforma elimina la sanzione accessoria della sospensione dell'esercizio commerciale da 5 a 10 giorni;

- riduce le sanzioni attualmente previste in caso di violazione delle norme relative all'esercizio della pesca sportiva, ricreativa e subacquea (di cui all'articolo 11, comma 10, lettera a) e 11, comma 12), prevedendo l'aumento di un terzo della sanzione, in luogo dell'attuale raddoppio, quando le condotte abbiano ad oggetto le specie di tonno rosso e pesce spada.

La lettera c) interviene sull'articolo 12 del decreto legislativo n. 4 del 2012, relativo alle sanzioni amministrative accessorie. La riforma, con riferimento agli illeciti concernenti il tonno rosso e il pesce spada (richiamati al comma 3 dell'articolo 12) prevede che la sospensione della licenza di pesca avvenga solo in caso di recidiva, alla quale può seguire la revoca, in caso di ulteriori successive violazioni; a legislazione vigente, invece, è previsto che, a fronte delle violazioni richiamate, sia sempre disposta la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della licenza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'ordine del giorno è integrato con l'esame congiunto in sede referente dei disegni di legge nn. 1030 e 1078 recanti norme in materia di tutela degli animali. Si riserva inoltre di richiedere la riassegnazione in sede referente dei disegni di legge recanti norme sulla stessa materia e già assegnati alla Commissione in sede redigente, al fine di consentirne un esame congiunto.

La Commissione prende atto.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-BP) chiede quando verrà iniziato l'esame del disegno di legge n. 1186, a prima firma del senatore Dal Mas.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che tale disegno di legge verrà calendarizzato non appena assegnato.

*La seduta termina alle ore 16,35.*

## **1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 76 (pom.) del 03/07/2019**

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**GIUSTIZIA (2ª)**

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 76**

**MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2019**

*Presidenza del Presidente*

[OSTELLARI](#)

*Orario: dalle ore 15,40 alle ore 16,40*

*AUDIZIONI INFORMALI DI ASSOCIAZIONI ED ESPERTI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI  
DISEGNI DI LEGGE NN. 1076, 1134, E 1166 (INTRODUZIONE REATO DIFFUSIONE VIDEO  
PRIVATI)*

## 1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 108 (pom.) del 16/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**GIUSTIZIA (2ª)**  
**MARTEDÌ 16 LUGLIO 2019**  
**108ª Seduta (1ª pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**OSTELLARI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1387) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018**

**(1388) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019**

(Parere alla 5a Commissione. Esame congiunto con esiti distinti. Pareri non ostativi)

Il relatore **URRARO** (M5S) illustra i disegni di legge recanti il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato 2018 e l'Assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2019.

Lo stato di previsione del Ministero della giustizia contenuto nella legge di bilancio 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019) recava le seguenti previsioni iniziali, espresse in milioni di euro: spese correnti 8.153 (competenza) e 8.489 (cassa); spese in conto capitale 429,1 (competenza) e 464,8 (cassa) e spese finali 8.582 (competenza) e 8.953 (cassa).

Le suddette previsioni iniziali vengono a modificarsi per un duplice ordine di fattori. Il primo si ricollega a tutte le variazioni che nel periodo gennaio-maggio 2019 sono già state introdotte in bilancio in forza di atti amministrativi. Il secondo si riferisce alle variazioni che vengono proposte con il presente provvedimento. Tutte le variazioni interessano le unità di voto approvate dal Parlamento con la predetta legge n. 145 del 2018 e si collocano sui capitoli in cui sono state ripartite le unità medesime con l'emanazione, ai fini della gestione e della rendicontazione, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2018 (articolo 21, comma 17, della legge n. 196 del 2009).

Le modifiche interessano contemporaneamente competenza e cassa e derivano da intervenuti provvedimenti legislativi o da norme di carattere generale. Nel complesso sono state introdotte variazioni - uguali per competenza e cassa - per quanto riguarda: il riparto fondo investimenti (39.000.000); le assunzioni straordinarie di polizia penitenziaria (2.061.446); la riassegnazione di entrate cedolino unico (129.199.173); l'applicazione di leggi (1.013.425); le reiscrizioni di residui passivi perenti (3.819.012); le consultazioni elettorali (10.246.364) per un totale di 185.339.420. Ai fini dell'assestamento vengono proposte le seguenti variazioni nette: Spese correnti 10.614.662 (competenza) 55.389.805 (cassa) spese in conto capitale -1.360.863 (competenza) 4.442.579 (cassa).

Le variazioni ai residui trovano motivo nella necessità di adeguare i residui presunti a quelli risultanti dal rendiconto del 2018. Per le variazioni alla competenza ed alla cassa, pone in evidenza che quelle alla competenza sono connesse alle esigenze emerse dall'effettivo svolgimento della gestione, tenuto altresì conto della situazione della finanza pubblica, mentre le modifiche alle autorizzazioni di cassa sono dovute alla necessità di assestare le autorizzazioni stesse in relazione sia alla nuova consistenza dei residui sia alle variazioni proposte per la competenza, tenuto conto, peraltro, delle concrete capacità operative dell'Amministrazione.

Le principali variazioni proposte con l'assestamento sono il risultato di una rigorosa valutazione delle richieste delle Amministrazioni e riguardano l'integrazione di spese di natura indifferibile e/o inderogabile; le suddette variazioni, articolate per Unità di voto risultano distinte per missione. Giustizia 509.623.967, 16.710.876, 67.345.430; distinta per residui, competenza e cassa: Amministrazione penitenziaria 114.928.269, 11.983.350, 28.465.718; Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati) 65.351, 0, 0; Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria) 401.438, 0, 329.422; Servizi tecnici e logistici connessi alla custodia delle persone detenute 58.957.952, 5.000.000, 14.170.991; Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie 7.234.639, 7.010.000, 8.762.000; Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria 36.569.922, 0, 0; Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari 7.168.198, 0, 1.257.403; Gestione e assistenza del personale del programma Amministrazione penitenziaria 4.530.771, -26.650, 3.945.902. Giustizia civile e penale (6.2) 188.791.813, 3.515.258, 3.396.964 distinta per residui, competenza e cassa: Spese di personale per il programma (personale civile) 23.244.427, -1.107.000, -1.107.000; Spese di personale per il programma (magistrati) 45.332, 0, 0; Attività di verbalizzazione atti processuali e videoconferenza nell'ambito dei procedimenti giudiziari 7.797.604, 0, 0; Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia 76.604.861, -377.742, -377.742; Funzionamento uffici giudiziari 81.099.591, 5.000.000, 4.881.706; Giustizia minorile e di comunità (6.3) 27.264.304, 105.268, 1.443.188; distinta per residui, competenza e cassa: Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati) -15.501, 0, 0; Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria) 13.689, 0, 0; Trattamento, interventi e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie, attuazione provvedimenti autorità giudiziaria 10.474.353, 0, 0; Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione per la giustizia minorile e di comunità 11.165.360, 0, 0; Supporto per l'erogazione dei servizi per la giustizia minorile e di comunità 3.929.693, 0, 0; Cooperazione internazionale in materia civile minorile 11.829, 0, 0; Gestione del personale per il programma Giustizia minorile e di comunità 1.684.884, 105.268, 1.443.188; Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (6.6) distinta per residui, competenza e cassa: 178.639.583, 1.107.000, 34.039.560; Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 9.181.129 -7.457.077 -7.513.046 distinta per residui, competenza e cassa; Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 8.444.361 -230.210 -230.210 distinta per residui, competenza e cassa per un totale pari ad euro 518.805.111; 9.253.799; 59.832.384.

Conseguentemente, le previsioni per il bilancio 2019 vengono ad assestarsi come segue: Spese correnti 823.317.965 (residui) 8.307.973.822 (competenza) 8.687.775.298 (cassa) Spese in conto capitale 457.888.316 (residui) 468.773.005 (competenza) 511.355.038 (cassa) Rimborso del debito pubblico 0 (residui) 0 (competenza) 0 (cassa) per un totale pari ad euro 1.281.206.281 (residui) 8.776.746.827 (competenza) 9.199.130.336 (cassa).

In definitiva, rispetto alle previsioni iniziali, risultano le seguenti variazioni rispettivamente per quanto riguarda i Residui la Competenza e la Cassa (in euro): Spese correnti 348.575.889 154.939.123 198.714.266 Spese in conto capitale 170.229.208 39.654.096 46.457.538 Rimborso del debito pubblico 0 0 0 per un totale pari ad euro 518.805.097 194.593.219 245.171.804.

Si sofferma sui dati del Rendiconto 2018 relativi ad alcune spese di particolare interesse per la Commissione Giustizia.

Riguardo al completamento di una politica coerente sul personale fa presente che un significativo

impegno è stato profuso dal Ministero della giustizia nella gestione degli organici della magistratura e del funzionamento degli uffici giudiziari, tradottosi nello studio e nell'adozione di misure finalizzate a realizzare una più efficiente distribuzione e allocazione delle sedi giudiziarie e delle risorse di organico disponibili. In tale ottica, in necessaria correlazione con gli obiettivi politici in materia di giustizia di questa Amministrazione, si è operato sul versante degli organici della magistratura, non solo mantenendone costante la copertura, ma anche variando in aumento le piante organiche degli uffici. Riguardo al personale amministrativo, nel corso del 2018, per corrispondere alle indifferibili e prioritarie necessità assunzionali e di immediata copertura delle carenze di organico del personale amministrativo, il Ministero della giustizia ha proceduto all'assunzione dei primi vincitori del concorso per l'assunzione nei ruoli del personale del Ministero della giustizia, di 800 assistenti giudiziari, i quali hanno preso possesso l'8 gennaio 2018 ed allo scorrimento della graduatoria dei candidati idonei, che ha portato all'assunzione di ulteriori 2044 unità, i quali hanno preso possesso tra il 9 febbraio ed il 19 settembre 2018, ripartiti tra gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione giudiziaria. Il Ministero ha inoltre provveduto al reclutamento di 131 funzionari giudiziari e di 13 dirigenti di seconda fascia, che hanno sottoscritto il contratto individuale di lavoro il 2 ottobre scorso e ad ulteriori assunzioni nell'ambito delle categorie protette. È proseguita poi l'attività di trasferimento nei ruoli del Ministero della giustizia del personale in mobilità, con l'immissione in servizio di 29 unità di personale. Per quanto attiene al Corpo di Polizia penitenziaria, la Direzione generale del personale e delle risorse, nel corso del 2018, ha adottato i provvedimenti riguardanti l'applicazione del decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95. L'attuazione di tale decreto costituisce il completamento dell'unitaria attuazione dei principi di delega sulla riorganizzazione degli stessi Corpi di polizia, conseguente alla razionalizzazione e al potenziamento dell'efficacia delle relative funzioni. Per quanto riguarda il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, nel corso del 2018 è stato ulteriormente consolidato il nuovo assetto organizzativo, introdotto nel 2015.

Nell'ambito del più generale sforzo di razionalizzazione ed orientamento delle risorse destinate al settore in questione, ha avuto un ruolo cruciale l'implementazione dei sistemi automatizzati e dei percorsi telematici già intrapresi. L'obiettivo indicato è stato condotto attraverso una complessiva revisione delle scelte al fine di migliorare l'affidabilità e le prestazioni dei sistemi informatici, nonché l'adozione di metodologie di analisi, sviluppo, distribuzione e manutenzione dei software incidenti sull'implementazione degli applicativi nell'ottica del miglioramento della qualità e dell'utilizzabilità dei sistemi.

In tema di razionalizzazione dell'impiego di risorse, il Ministero della Giustizia ha rivolto particolare impegno alla e modernizzazione del patrimonio edilizio destinato ad uso giudiziario e penitenziario, mediante il reimpiego dei risparmi di spesa realizzati in virtù della gestione diretta dei costi di funzionamento e della tempestiva utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili, allo scopo di ridurre il debito dell'amministrazione nei confronti dei privati. Il medesimo obiettivo di razionalizzazione è stato perseguito anche per le strutture di pertinenza del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. Particolare attenzione è stata inoltre prestata alla gestione del recupero delle spese di giustizia. Incisiva è stata inoltre l'attività svolta in relazione al pagamento delle condanne per la legge Pinto, che, grazie al Piano straordinario di rientro, ha consentito la contrazione del relativo debito.

Anche nel corso del 2018 vincente in termini di risparmio di spesa si è confermata la soluzione innovativa della gestione "diretta" delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari, impostata su un sistema di spesa decentrata, che affida le funzioni gestionali dei contratti nei quali il Ministero della giustizia è subentrato ai Comuni direttamente ai Dirigenti degli uffici giudiziari destinatari dei servizi, in tal modo evitando una dispersione di risorse e realizzando una migliore riallocazione delle stesse. Al contempo, è incrementato l'accentramento della gestione delle procedure contrattuali.

Tra i molteplici interventi attuati dal Ministero della giustizia si possono anzitutto segnalare le risorse investite per l'ottimizzazione del processo civile telematico, ai fini di migliorarne ed ampliarne gli applicativi e le funzionalità, in una direzione di semplificazione delle operazioni alle quali accedere e conseguire risultati conoscitivi od operativi in tempi congrui. È utile inoltre menzionare l'evoluzione

del SICID (sistema che gestisce i registri di cancelleria) dotato di nuove funzionalità per la ricerca (maschera archivio giurisprudenziale) e per il reperimento di documenti da stampare, con l'obiettivo di una sempre migliore gestione dei flussi documentali e delle comunicazioni tra cancellerie ed uffici che si avvalgono di differenti sistemi. A conferma della necessità di porre il cittadino al centro del sistema giustizia vi è, poi, l'avvio dell'operatività sul territorio di una serie di Uffici di prossimità, quali strumenti di straordinaria importanza per assicurare una maggiore vicinanza della giustizia alla cittadinanza. In tali strutture sarà, infatti, possibile per tutti i cittadini e secondo un modello tendenzialmente uniforme sviluppato "dal basso" ricevere informazioni relative ai procedimenti giudiziari, inviare atti telematici, ritirare comunicazioni e notificazioni, ricevere consulenza e aiuto specialmente nei contesti della volontaria giurisdizione, senza doversi necessariamente recare presso gli Uffici giudiziari. In tema di trasparenza e prevenzione della corruzione, con il D.M. 22 febbraio 2018 è stato adottato il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), come detto in fase di aggiornamento normativo e funzionale, nonché di implementazione, finalizzato a formulare una strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo.

L'esecuzione penale intramuraria, nel corso del 2018, è stata oggetto di rilevanti innovazioni normative, cui si è dato corso con i decreti legislativi n. 123 e n. 124, entrambi del 2 ottobre 2018, mediante i quali il Ministero della giustizia ha proceduto alla riforma dell'ordinamento penitenziario con specifico riferimento alle materie della vita detentiva, del lavoro penitenziario, dell'assistenza sanitaria dei detenuti, della semplificazione dei procedimenti di sorveglianza e del trattamento penitenziario.

Per quanto concerne poi l'esecuzione penale esterna, la validità del sistema delle misure alternative è stata confermata anche dall'esiguo numero di revoche. Nella medesima direzione volta alla prevenzione della recidiva, sono risultate assai significative le esperienze di responsabilizzazione delle persone condannate (lavoro, percorsi terapeutici, ecc.), facilitate e sostenute da relazioni di fiducia fra il trasgressore e il sistema penale, nell'interfaccia costituita dagli operatori.

Riguardo la Giustizia minorile nell'anno 2018, sono stati elaborati molteplici progetti ed iniziative a livello nazionale diretti a consentire l'elaborazione di programmi trattamentali volti a realizzare ogni opportunità di reinserimento dei minori e dei giovani adulti sottoposti a procedimento penale e, in questa direzione, si sono voluti sostenere le attività scolastiche e formative, i percorsi di orientamento e di inserimento al lavoro, l'accesso alle attività sportive, la sperimentazione di attività culturali e ricreative, lo svolgimento di attività socialmente utili, gli interventi di mediazione penale, l'attività di mediazione culturale per gli stranieri, la responsabilizzazione e l'adesione al progetto educativo con azioni di sostegno, accompagnamento e tutoraggio.

Nell'anno 2018 è stato intensificato l'impegno del Ministero della giustizia nella cooperazione giudiziaria nel contesto dell'Unione europea e verso i Paesi terzi, collocandosi tra gli obiettivi prioritari dell'azione ministeriale la lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata. In ambito penale, infatti, la sfida resta quella di rispondere efficacemente alle crescenti minacce poste da fenomeni criminosi di matrice transnazionale, cercando di incrementare la collaborazione e le sinergie con gli altri Paesi. Nel corso del 2018 il Ministero della giustizia ha operato al fine di dare piena attuazione all'indirizzo politico amministrativo. Più nello specifico, secondo quanto riferito dal Ministro della giustizia nel corso dell'Inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2019, nel corso dell'anno 2018, nell'ambito delle attribuzioni costituzionalmente demandate al Ministero della giustizia in ordine all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi giudiziari, l'attività dell'amministrazione è stata in primo luogo improntata all'adozione di nuovi modelli di semplificazione strutturale, essendosi sostenuti i processi di rinnovamento dei relativi assetti organizzativi e lo sviluppo delle tecnologie in tutti i servizi dell'amministrazione della giustizia. Quello che è cambiato in corso d'anno, in conseguenza del mutamento dell'assetto governativo, è stata indubbiamente la prospettiva politica che si è riverberata nelle consequenziali scelte in merito alle modalità di attuazione dei processi di riforma di cui il sistema giustizia abbisogna. In tal senso, nell'indispensabile continuità amministrativa propria della Pubblica Amministrazione, nessun percorso riformatore avviato negli anni precedenti è stato acriticamente accantonato, preferendosi, al contrario, porre in essere un approccio pragmatico, legato ai temi,

finalizzato a verificare l'utilità e la rispondenza dei progetti avviati alla legittima domanda di giustizia della collettività.

In conclusione il confronto con il budget rivisto 2018 dei costi propri per Missione e programma indicano in totale, per quanto riguarda il Ministero della giustizia, una variazione percentuale dell'1,84% dal consuntivo 2018 rispetto a quanto effettivamente impiegato per il primo semestre del 2019.

Tutto ciò premesso propone l'espressione su entrambi i provvedimenti di un parere non ostativo.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-BP) preannuncia a nome del proprio Gruppo l'astensione, trattandosi di provvedimenti sostanzialmente non emendabili.

Nessun altro chiedendo di intervenire il presidente [OSTELLARI](#) avverte che l'esame congiunto proseguirà separatamente.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo del relatore sul disegno di legge n. 1387.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva altresì la proposta di parere non ostativo del relatore sul disegno di legge n. 1388.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**[\(835\) DI NICOLA ed altri.](#) - *Disposizioni in materia di lite temeraria*  
(Seguito dell'esame e rinvio)**

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 9 luglio.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) propone di prorogare il termine per la presentazione degli ordini del giorno e degli emendamenti, già fissato per domani, mercoledì 17 luglio alle ore 9,30, a giovedì 18 luglio alle ore 9,30.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**[\(45\) DE POLI ed altri.](#) - *Disposizioni in materia di tutela dei minori nell'ambito della famiglia e nei procedimenti di separazione personale dei coniugi***

**[\(118\) DE POLI.](#) - *Norme in materia di mediazione familiare nonché modifica all'articolo 337-octies del codice civile, concernente l'ascolto dei minori nei casi di separazione dei coniugi***

**[\(735\) PILLON ed altri.](#) - *Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità***

**[\(768\) Maria Alessandra GALLONE ed altri.](#) - *Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile in materia di affidamento condiviso dei figli e di mediazione familiare***

**[\(837\) BALBONI ed altri.](#) - *Norme a tutela della famiglia in caso di separazione e divorzio***

**[\(1224\) Licia RONZULLI e Maria Alessandra GALLONE.](#) - *Modifiche al codice civile in materia di affido condiviso***

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 45, 118, 735, 768 e 837, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1224 e rinvio)

Il relatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge n. 1224 che reca, anche esso, modifiche alla disciplina civilistica dell'affido condiviso.

Nel merito il provvedimento si compone di dodici articoli.

L'articolo 1 definisce la nozione di responsabilità genitoriale e individua le modalità con cui i genitori possono rivolgersi al giudice per la definizione degli eventuali contrasti urgenti tra di loro insorti.

L'articolo 2, modificando l'articolo 337-*bis* del codice civile, reca una puntuale elencazione dei diritti dei figli in caso di mancata o cessata convivenza dei genitori: il diritto alla vita affettiva, a ricevere cura educazione e istruzione da parte di entrambi i genitori in misura paritetica, il diritto di costruire (e non solo mantenere) rapporti significativi con tutti i parenti; il diritto di non essere coinvolti nei conflitti genitoriali, di essere mantenuti e non subire pregiudizi economici per effetto della separazione dei genitori; il diritto di non subire mai pressioni da parte dei genitori o dei parenti; il diritto di vivere serenamente la loro età.

L'articolo 3 interviene sull'articolo 337-*ter* del codice civile, recante modalità di esercizio della responsabilità genitoriale. La disposizione fissa i modelli di esercizio della responsabilità genitoriale, per il caso di separazione, ribadendo che il regime di coaffido è quello preferenziale, ma dividendo l'area delle decisioni di ordinaria amministrazione da quelle di straordinaria amministrazione.

L'articolo poi, disciplina anche i casi di esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e di affidamento del minore a soggetti terzi.

L'articolo 4 - modificando l'articolo 337-*quater* del codice civile - detta i criteri dei tempi di permanenza dei figli, stabilendo la necessità di una valutazione prioritaria della possibilità di tempi tendenzialmente paritetici del minore presso ciascuno dei genitori ma sempre tenendo conto delle peculiarità dei singoli casi. In proposito si prevede che i figli siano, di regola, domiciliati presso entrambi i genitori e che ogni comunicazione che li riguardi debba essere inviata a entrambi i domicili. Come si precisa nella relazione illustrativa tale intervento, collegato alle modifiche apportate dall'articolo 6, delle quali si dirà in seguito, è finalizzato alla eliminazione della figura di matrice giurisprudenziale del genitore prevalentemente collocatario.

L'articolo 5 sostituisce l'articolo 337-*quinquies* del codice civile, dettando i criteri sulle modalità di contribuzione, in applicazione del diritto del figlio di mantenere contesti omogenei presso entrambi i genitori. La disposizione prevede espressamente che ciascuno dei genitori debba provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale alle proprie sostanze, comprensive di reddito e patrimonio, e alle capacità, anche potenziali, di lavoro professionale o casalingo. In particolare ciascun genitore è tenuto a sostenere: non solo i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del figlio, indipendentemente dai tempi della sua permanenza presso ciascuno di essi; ma anche le spese che, per occasionalità, non prevedibilità, gravosità o voluttuarietà, non possano essere determinate in misura fissa. L'individuazione di questa ultima categoria di spese è demandata ad un decreto del Ministro della giustizia, da emanarsi con cadenza quadriennale. L'ipotesi dell'assegno perequativo è prevista solo qualora necessaria alla realizzazione dei diritti del figlio.

L'articolo 6, che interviene sull'articolo 337-*sexies* del codice civile, disciplina le modalità di assegnazione della casa familiare, in modo da eliminare il criticato automatismo « genitore prevalentemente collocatario-assegnatario della casa familiare », subordinandola alla verifica che l'assegnazione sia finalizzata a garantire al figlio di godere di una sistemazione abitativa consona alle sue esigenze quando si trova con ciascun genitore. Il giudice deve inoltre tenere conto del valore dell'assegnazione della casa, pari al canone di locazione sulla base dei valori di mercato. La disposizione prevede, tra le altre misure, anche l'obbligo per i soggetti diversi dal genitore che dovessero essere ospitati presso la casa familiare di versare al proprietario un importo a titolo di indennità di occupazione, onde evitare ingiusti danni al proprietario e lo sviamento dell'assegnazione dalla funzione che le viene assegnata.

L'articolo 7 disciplina le modalità di contribuzione per il figlio maggiorenne, sia tramite la previsione della cessazione dell'obbligo qualora il figlio sia stato messo nelle condizioni di essere autonomo, sia tramite una più analitica previsione degli strumenti processuali da utilizzare.

L'articolo 8 reca una puntuale disciplina per il mantenimento dei figli maggiorenni con disabilità che,



sino a oggi, non erano destinatari di alcuna specifica tutela per l'ipotesi di separazione dei genitori. L'articolo 9 introduce nel codice civile tre nuove disposizioni. Il nuovo articolo 337-*novies* del codice civile disciplina i poteri del giudice nell'assunzione dei provvedimenti provvisori e definitivi riguardanti i figli. Particolare attenzione è dedicata all'ascolto del minore, il quale è escluso nei procedimenti in cui il giudice prende atto degli accordi tra i genitori, salvo che non lo ritenga strettamente necessario per il rispetto dei diritti dei figli. Il nuovo articolo 337-*decies* del codice civile disciplina la revoca e la modifica dei provvedimenti definitivi; infine l'articolo 337-*undecies* del codice civile, rubricato "Consulenze tecniche e indagini del servizio sociale professionale territoriale" prevede che il ricorso alle consulenze tecniche d'ufficio sia riservato solo ai casi in cui il giudice non disponga effettivamente di elementi per poter decidere. Si prevede inoltre che nell'ambito delle indagini delegate dal giudice ai servizi sociali, sia sempre garantito il rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio.

L'articolo 10 disciplina le controversie in materia di esercizio della responsabilità genitoriale. Esso reca l'introduzione degli articoli 337-*duodecies* e 337-*terdecies* nel codice civile: il primo è diretto a prevenire e contrastare i comportamenti lesivi dei diritti dei figli; con il secondo, si introducono gli strumenti che il giudice deve utilizzare all'emergenza dei primissimi segnali di lesione dei diritti dei figli. Tali strumenti si sostanziano in linea generale nella condanna del genitore responsabile delle condotte lesive al pagamento di sanzioni pecuniarie.

L'articolo 11 stabilisce che le norme della legge si applichino anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della medesima.

L'articolo 12 infine reca la clausola di invarianza finanziaria.

Stante l'attinenza di materia, il [PRESIDENTE](#) propone che l'esame del disegno di legge n. 1224 proceda congiuntamente al seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 45 e connessi.

La Commissione conviene.

Il presidente [OSTELLARI](#) avverte che il seguito della discussione generale sarà riferito anche al disegno di legge n. 1224 testé congiunto.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(1293) Deputato Alessia MORANI.** - *Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile*, approvato dalla Camera dei deputati

**(167) Julia UNTERBERGER.** - *Modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile* (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seconda seduta pomeridiana del 2 luglio.

Il relatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) propone di procedere con un ciclo di audizioni sull'argomento.

La Commissione conviene.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-BP) auspica che gli approfondimenti abbiano un profilo eminentemente tecnico.

La senatrice [UNTERBERGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ritiene superfluo l'intervento legislativo in questione essendosi sull'argomento pronunciate in misura largamente chiarificatrice le sezioni unite della Corte di cassazione.

Il senatore [CUCCA](#) (*PD*) evidenzia l'importanza della centralità del Parlamento e ritiene pertanto necessario un intervento legislativo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(1129) Angela Anna Bruna PIARULLI ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione delle sezioni di polizia giudiziaria del Corpo di polizia penitenziaria, di servizi centrali di polizia giudiziaria del Corpo di polizia penitenziaria, di utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto da parte del Corpo di polizia penitenziaria, nonché di istituzione di un Nucleo di polizia penitenziaria presso ogni tribunale di sorveglianza**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seconda seduta antimeridiana del 3 luglio.

Su proposta del [PRESIDENTE](#), la Commissione conviene di procedere a un ciclo di audizioni sull'argomento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore [CUCCA](#) (*PD*) chiede chiarimenti in merito al preannunciato disegno di legge governativo in materia di magistratura onoraria.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che tale tematica sarà affrontata nel corso delle comunicazioni del Ministro della giustizia già preannunciato per la prossima settimana.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il presidente [OSTELLARI](#) comunica che la documentazione consegnata nel corso delle audizioni informali sul disegno di legge n. 1076 e connessi, svoltesi il 3 luglio dinanzi l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione, così come quella che perverrà in seguito.

La Commissione prende atto.

#### *CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA*

Il presidente [OSTELLARI](#) comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari per la programmazione dei lavori è convocato al termine della seduta plenaria.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 14,30.*

# 1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 81 (ant.) del 23/07/2019

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**GIUSTIZIA (2ª)**

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 81**

**MARTEDÌ 23 LUGLIO 2019**

*Presidenza del Presidente*

[OSTELLARI](#)

*Orario: dalle ore 10,10 alle ore 11*

*AUDIZIONI INFORMALI DI ASSOCIAZIONI ED ESPERTI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI  
DISEGNI DI LEGGE NN. 1076, 1134 E 1166 (INTRODUZIONE REATO DIFFUSIONE VIDEO  
PRIVATI)*

